



Collegio dei Geometri e Geometri laureati di
Torino e Provincia

Newsletter di aggiornamento

GRUPPO **24** ORE

Sommarario

NEWS**3****RASSEGNA DI NORMATIVA****19****RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA****31****Approfondimenti****Sicurezza in cantiere****IL PREPOSTO ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA DEI PONTEGGI**

Generalmente l'individuazione della figura del preposto non è obbligatoria, ma è una scelta autonoma del datore di lavoro da effettuare in base all'organizzazione ed alla complessità della sua azienda. Il preposto, infatti, è un soggetto dotato di potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e di adeguate competenze professionali al quale il datore di lavoro fa ricorso quando non può personalmente sovrintendere all'attività lavorativa e controllare l'attuazione delle direttive da lui impartite. Esistono tuttavia dei casi - come il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisorie, dei lavori di demolizione, del montaggio e smontaggio dei ponteggi - ove il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e che questi sia gerarchicamente sovraordinato rispetto ai lavoratori che effettuano tali attività.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Cantieri24", 13 luglio 2017)

39**Catasto fabbricati rurali****FABBRICATI RURALI NON ANCORA DENUNCIATI AL CEU, SEMAFORO VERDE PER GLI AVVISI BONARI**

Semaforo verde per l'esercito degli avvisi bonari relativi ai fabbricati rurali non ancora dichiarati al catasto edilizio urbano (CeU), vale a dire per i fabbricati rurali già iscritti nel catasto dei terreni (Ct), unitamente ai relativi fondi rustici, ma non ancora denunciati al catasto dei fabbricati (Cf) con autonoma rendita catastale. Il cammino dell'Agenzia delle entrate, come annunciato dalla stessa nelle precedenti informative, è dunque proseguito sia nell'attività di accertamento dei fabbricati rurali che risultano censiti ancora al catasto dei terreni, sia nella campagna di sensibilizzazione al fine di permettere agli intestatari catastali di tali fabbricati, da decenni oggetto di diverse e differenti discussioni, di regolarizzare la propria posizione.

(Emanuela Dal Santo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Consulente Immobiliare", Edizione del 15 luglio 2017, n. 1025 pag. 1205-1209)

43**L'ESPERTO RISPONDE****47**

Chiuso in redazione il 12 luglio 2017



News

Ambiente

■ **Valutazione di impatto ambientale, pubblicato il decreto di riforma**

Sulla Gazzetta Ufficiale 156 del 6 luglio 2017 è stato pubblicato il D.Lgs 16 giugno 2017, n. 104 che, in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo del 16/04/2014, modifica l'attuale disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) e della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA).

Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 21 luglio 2017, si propone di correggere le criticità riscontrate da amministrazioni e imprese alla previgente disciplina, rendere così le procedure amministrative più efficienti, innalzando i livelli di tutela ambientale e, al tempo stesso, contribuendo a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24" 7 luglio 2017)

Catasto

■ **Modalità di pagamento dei servizi resi in ambito catastale ed ipotecario**

Dal primo luglio 2017 sono ampliate le modalità di pagamento dei servizi resi in ambito catastale ed ipotecario anche attraverso ulteriori strumenti di pagamento alternativi al contante. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato oggi, individua, infatti, le nuove modalità attuative per la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali e delle somme dovute in relazione ai servizi erogati presso gli Uffici Provinciali- Territorio.

Il passaggio alle nuove modalità di riscossione sarà progressivo e faciliterà il graduale adattamento da parte dei cittadini e dell'utenza professionale, con un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2017, durante il quale, in via residuale, è ammesso l'uso del denaro contante e di titoli al portatore, in alternativa alle nuove opzioni di pagamento.

Le nuove modalità di riscossione dei tributi - Si prevede l'attivazione di modalità di riscossione alternative al denaro contante, promuovendo l'utilizzo di carte di debito o prepagate e di altri strumenti di pagamento elettronico. Per le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, è prevista, inoltre, nei prossimi mesi, l'attivazione di uno specifico contrassegno sostitutivo, denominato "Marca servizi".

Estensione dell'utilizzo del modello F24 Elide - È prevista anche l'estensione dell'utilizzo del modello F24 " Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide), a partire dal primo luglio 2017, per il pagamento delle imposte e delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali catastali, degli interessi e delle sanzioni amministrative e di ogni altro corrispettivo dovuto agli Uffici Provinciali- Territorio connesso al rilascio di certificati, copie, attestazioni, estrazione dati e riproduzioni cartografiche. Con successiva risoluzione dell'Agenzia, verranno istituiti i codici tributo da utilizzare per i versamenti e fornite le istruzioni per la compilazione del modello.

Visure catastali, ok all'accesso diretto online alle banche dati - Nell'ottica di arricchire l'offerta di servizi catastali online al cittadino, è stata prevista, anche per le visure, la possibilità di accesso



diretto tramite internet alle banche dati, già attivo per le ispezioni ipotecarie. Questo servizio integra, quindi, il servizio già attivo delle "consultazioni personali" gratuite, ma limitate alle risultanze sugli immobili di cui si è titolari di diritti all'attualità.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24", 6 luglio 2017)

Condominio ed Immobili

■ La «spesa urgente» serve a evitare danni o pericoli

La spesa urgente è quella necessaria a prevenire un possibile danno o pericolo.

Ai sensi dell'art. 1134 Cc, il condomino non ha diritto al rimborso delle somme anticipate per la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, salvo che si tratti di spesa urgente.

L'attuale - ma anche la precedente - formulazione della norma, con riferimento alle somme anticipate dal condomino per conto della collettività, ne prevede il rimborso solo in presenza dell'urgenza della spesa, fatta salva l'eventuale autorizzazione dell'amministratore ovvero dell'assemblea.

La giurisprudenza si è interrogata sul concetto di «urgenza» giungendo alla conclusione che tali sono le opere necessarie ad evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune e che, pertanto, devono essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini (Cass. n. 18759/2016).

Il nocumento, tuttavia, non deve essere ritenuto sicuro, ma occorre interpretarlo «con una certa larghezza ed elasticità», ricomprendendo tutte le spese che comunque appaiono, secondo il criterio del «buon padre di famiglia», indifferibili allo scopo di evitare il possibile, anche se non certo, nocumento (Cass. n. 13418/2014).

Di recente la Corte di Cassazione, relatore dott. Antonio Scarpa, con l'ordinanza n. 14326, pubblicata in data 8 giugno 2017, ha confermato gli anzidetti principi, ritenendo come anche l'acclarata situazione di degrado o di scarsa manutenzione della cosa comune, qualora non comporti un possibile danno o pericolo, non legittimi l'intervento personale del singolo condomino in vece dell'amministratore o dell'assemblea, ai quali la gestione del bene comune è istituzionalmente demandata.

Nel caso concreto il Tribunale non riconosceva il diritto al rimborso delle spese sostenute dal condomino per le opere di riparazione «della scaletta condominiale e di rifacimento della pavimentazione della stessa», tuttavia, a seguito del gravame interposto dal condomino soccombente, la Corte d'Appello di Genova accoglieva la domanda e, in riforma della sentenza di primo grado, condannava il condominio a rimborsare le spese anticipate dall'appellante.

Riteneva la Corte territoriale come le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, che aveva riscontrato «alzate non complanari con la pedata ed una decina di piastrelle lesionate», comportassero «pericolo per gli utenti» e, pertanto, dichiarava il diritto al rimborso delle spese sostenute da parte del condomino.

Propone ricorso per cassazione il condominio, il quale eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1134 Cc (nella formulazione ante riforma: «Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente»).

La Corte di Cassazione con l'ordinanza predetta ricorda come «per consolidato orientamento di questa Corte, del quale la Corte d'Appello di Genova non ha tenuto conto, il condomino che, in mancanza di autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, abbia anticipato le spese di



conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso solo se ne dimostri, ex art. 1134 c.c. (testo previgente alla modifica operata con la legge n. 220/2012), l'urgenza, ossia se dimostri che le opere, per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, dovevano essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini (Cass. Sez. 2, 23/09/2016, n. 18759; Cass. Sez. 2, 19/12/2011, n. 27519; Cass. Sez. 2, 23/04/2010, n. 9743)«.

Nello specifico, conclude la Corte, «ai fini dell'applicabilità dell'art 1134 c.c., va allora considerata 'urgente' non la spesa che pur sia giustificata dalle condizioni di degrado o di scarsa manutenzione, o di incuria, quanto la spesa la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l'amministratore o l'assemblea dei condomini possano utilmente provvedere. La ragione sottintesa all'art. 1134 c.c. viene ravvisata, del resto, proprio nell'esigenza di evitare dannose interferenze del singolo condomino nell'amministrazione, dovendosi esprimere il concorso dei distinti proprietari alla gestione delle cose comuni essenzialmente in forma assembleare».

Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova, affinché applichi il su esposto principio.

Fermo restando che, da un punto di vista probatorio, l'onere della prova in merito all'indifferibilità e urgenza della spesa incombe sul condomino anticipatario (Cass. n. 4364/2001; Cass. n. 7181/1997; Cass. n. 5256/1980).

(Paolo Accoti, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 12 luglio 2017)

■ Immobili, «vince» la prima casa

Oltre la metà dei 632.513 fabbricati oggetto di compravendita nel 2016 sono stati pagati meno di 100 mila euro, con una richiesta di agevolazione prima casa nel 50% dei casi. La fascia d'età più “finanziata” con i mutui è compresa tra i 18 e i 35 anni e tra i 36 e i 45.

Il primo rapporto sui dati statistici notarili, presentato ieri a Roma dal Consiglio nazionale del Notariato, fotografa l'Italia non solo dal punto di vista dei passaggi di mano di beni mobili e immobili ma registra anche i cambiamenti per le società e le imprese. Una foto “scattata” all'interno del 94% degli studi notarili, considerando aree geografiche e caratteristiche degli “utenti”.

Il ritratto, anche “culturale”, che svela un divario tra Nord e Sud e tra maschi e femmine. Sul fronte immobiliare la differenza di genere è quasi annullata rispetto agli acquisti di fabbricati (51,4% uomini e 48,6% donne) mentre a scegliere la “terra” sono soprattutto gli uomini (63%). La palma delle compravendite (56%) va al Nord con la Lombardia che fa registrare il maggiore scambio (19,9% del totale) al centro la percentuale scende al 18,2% mentre si attesta al 25,8% al Sud e nelle isole.

Ad accomunare gli acquisti, oltre 808 mila, in tutte le tipologie immobiliari (fabbricati, terreni agricoli e edificabili) è il basso “prezzo” di acquisto che resta sotto i 100 mila euro per i fabbricati nel 55,2% dei casi, nel 98% per i terreni agricoli e nell'87% per gli edificabili.

Il tetto dei 100 mila euro vale per oltre 262 mila “operazioni” mentre gli acquisti da “ricchi” con somme che sfiorano i 400 mila euro sono poco più di 5 mila.

Spostando l'attenzione sulle donazioni diventa evidente il divario regionale e di genere: al Nord si donano azioni e aziende al Sud case, le prime soprattutto agli uomini mentre il “mattone” va alle donne. Nel 2016 sono state analizzate 29.068 donazioni di beni mobili: 3955 riguardano aziende, 11.819 quote e azioni e 9.812 donazioni di denaro. I beneficiari sono concentrati (50%) in una fascia d'età tra i 18 e i 45 anni, mentre il 36% dei donatori ha tra i 46 e i 65 anni, a dimostrazione che le sistemazioni immobiliari spesso sono un “anticipo” sull'eredità.

Successioni a parte un modo per avvicinare i giovani di “casa” al mondo del lavoro è quello di trasformare l'impresa individuale in impresa familiare. Nel 2016 nel Nord ovest sono stati stipulati



4.004 atti notarili per il riconoscimento dell'impresa familiare, 3.771 al Nord est, 2.345 al centro, 1.738 al Sud e 807 nelle isole.

Il 35, 3% dei familiari portati all'interno dell'impresa ha tra i 18 e 35 anni: il 58,6% sono uomini il 41,4% donne.

I "numeri" dei notai fanno registrare nel 2016 la costituzione di oltre 90 mila società, per il 70% di capitali, con uno scioglimento che supera di poco le 20 mila. Il dato si inverte per le società di persone, dove il saldo costituzione-scioglimento non è attivo. Le società sono concentrate soprattutto sulla dorsale appenninica e sfuggono alla tradizionale spaccatura Nord Sud: circa il 17% sono in Lombardia, 13% nel Lazio, 11% in Campania, solo lo 0,20 in Valle d'Aosta e il 6% in Piemonte.

Boom di costituzioni delle nuove società nei primi sei mesi dell'anno (73.451), "solo" 54.722 nella seconda parte del 2016. L'opposto è avvenuto per gli scioglimenti concentrati nell'ultimo semestre (35.540 rispetto ai 17.786 del primo) in coincidenza con la scadenza dell'anno solare di bilancio.

Soddisfatto per la presentazione del rapporto il presidente di Notartel, la società informatica del notariato, Michele Nastri. «La ricerca legge la società italiana ma potrebbe farlo ancora meglio, se una norma di legge ci autorizzasse a trasmettere il repertorio per via informatica agli archivi notarili - spiega Nastri - o se l'Agenzia delle entrate aggiornasse i codici di tributo fermi al 1973: abbiamo il codice delle cave e torbiere e non quello dei patti di famiglia».

(Patrizia Maciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 7 luglio 2017)

■ **Appalto in condominio, le responsabilità dell'amministratore**

L'applicazione dei principi di sicurezza sul lavoro e sui luoghi di vita è assai attuale negli edifici che contengono impianti tecnologici i quali hanno la finalità di renderli più funzionali alle esigenze quotidiane di vita : appare evidente che la sempre maggiore complessità tecnologica delle strumentazioni di servizio degli immobili , qualunque sia il servizio a cui siano adibiti, se da un lato ne aumentano il valore economico, dall'altro espongono l'incolumità degli abitanti a rischi significativi.

Occorre notare che la necessità della tutela dei lavoratori dipendenti e autonomi i quali eseguano gli appalti con contenuto tecnologico è stata ribadita dalla direttiva 92/57/CEE del Consiglio europeo del 24/6/1992 , riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili e recepita nel diritto nazionale con il D.lgs. 14/8/1996 n. 494, oggi ripreso dal d.lvo n. 81/2008 ,dove si afferma che : " il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un migliore livello di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili costituisce un imperativo al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori". Occorre aggiungere che inoltre la direttiva afferma:

- "i cantieri temporanei o mobili costituiscono un settore di attività che espone i lavoratori a rischi particolarmente elevati";

- "le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate o una carente pianificazione dei lavori all'atto della progettazione dell'opera hanno influito su più della metà degli infortuni del lavoro nei cantieri nella Comunità".

Ne consegue che tutti gli operatori del settore (amministratori di condominio, progettisti, installatori, direttori e responsabili dei lavori, architetti, geometri, periti industriali, committenti, manutentori) sono tenuti a conoscere ed applicare una congerie di norme in continua evoluzione quali:

- le norme tecnologiche relative alla sicurezza degli impianti elettrici e a gas (legge 6/12/1971 n. 1083, D.P.R. 22/10/2001 n. 462 a legge 5/3/1990 n. 46) e le norme tecnologiche CEI, UNI, UNI - EN, le norme del DM n. 37/2008 e del d.vlo n. 81/2008;



- le nuove norme edilizie e sulla sicurezza degli impianti contenute nel testo unico sull'edilizia (il D.P.R. 6/6/2001 n. 380);

- le norme inerenti alla sicurezza, previste anche nelle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e finalizzate alla tutela della pubblica incolumità nell'utilizzo degli apparecchi alimentati a gas all'interno dei luoghi di vita e di lavoro.

Tali norme di sicurezza sono spesso ignote alla platea di soggetti interessati i quali sono spesso ritenuti responsabili, civilmente e penalmente di luttuosi incidenti sul lavoro ed in ambienti di vita e quindi è necessario accertare e descrivere i vincoli che inevitabilmente la nuova normativa, la quale indubbiamente privilegia la sicurezza degli utenti rispetto ai criteri di economia d'impresa, appone alla libertà di mercato ed all'organizzazione imprenditoriale.

La Corte di Cassazione (Sent n. 48812/2016) ha sviluppato il concetto di sicurezza elettrica stabilendo la responsabilità penale, per il reato di cui all'art. 449 c.p., di un soggetto che aveva cagionato l'incendio di un edificio mediante la realizzazione di un impianto elettrico inadeguato in quanto privo del sistema di protezione da contatti diretti dei conduttori e da eventuali sovraccarichi e da corto circuiti e di un efficace impianto di messa a terra. Inoltre la Corte affermava che con tale condotta il soggetto aveva creato "le condizioni perché si sviluppasse un fuoco e si propagassero le fiamme e perché, in violazione dell'obbligo di assicurare la custodia e la guardiania del compendio, non predisponesse un'attrezzatura antincendio idonea rispetto alle numerose parti in legno della struttura ed un sistema di vigilanza adeguato ad evitare la propagazione del fuoco".

Il fondamento della disciplina della sicurezza sul lavoro è tuttora dettato dall'articolo 2087 del codice civile il quale obbliga l'imprenditore "ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"

Occorre notare che l'articolo 2050 del codice civile impone a chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dell'attività dei mezzi adoperati, deve risarcire il danno se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.

In materia di sicurezza elettrica il D.M. n. 37/2008 prevede i documenti che accompagnano i prodotti tecnologici:

- a) la dichiarazione di conformità del prodotto: consiste nella dichiarazione di un venditore o di un fornitore, redatta sotto la sua personale responsabilità, che un prodotto, un processo o un servizio sono conformi ad una specifica norma o ad un altro documento normativo e per la sua redazione non è previsto l'intervento di alcuna parte terza (Ente di certificazione o Laboratorio di prova);

- b) l'attestato di conformità del prodotto: è l'atto con il quale una terza parte indipendente attesta che un determinato campione, previamente sottoposto a prova, è conforme ad una specifica norma o ad un altro documento normativo; in particolare l'attestato di conformità ha maggiore valore se il laboratorio che lo rilascia ha ottenuto l'accreditamento SINAL per il tipo di prova per il quale viene rilasciato l'attestato;

- c) la certificazione di conformità: è l'atto con il quale una terza parte indipendente (Ente certificatore) dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto, processo o servizio è conforme ad una specifica norma o ad un altro documento normativo; il certificato viene emesso su tutta la produzione di quel determinato prodotto e, inoltre, l'Ente certificatore opera il controllo sul prodotto anche mediante ispezioni esterne condotte sul mercato.

L'omesso adeguamento tecnologico nel contratto di appalto rileva nel diritto civile con riferimento all'art. 2051, per cui il proprietario è responsabile del danno delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. E' evidente che in tal caso il proprietario o l'amministratore condominiale, nel caso di crollo di un edificio, ben difficilmente potranno invocare la prova liberatoria del fatto fortuito. A tal riguardo deve citarsi la recente sentenza C. Cass. n. 1990/2016 per la quale i poteri conferiti dall'art. 1130 n. 4 cod. cv. all'amministratore condominiale devono interpretarsi estensivamente "per



cui rientrano nel novero degli atti conservativi che possono essere compiuti dall'amministratore anche quegli atti che pur intersecando parti individuali si rendono necessari per intervenire sulle parti comuni". Ne consegue che, per detta sentenza, l'amministratore condominiale in caso di possibile crollo di edificio può intervenire, al fine di tutelare la pubblica incolumità, non soltanto chiedendo l'intervento delle autorità competenti, o al giudice con ricorso di urgenza ex art. 700 c.p.c., ma anche adottando i provvedimenti interinali ed urgenti concretamente, adottabili anche in difetto di una preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.

La Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale con la sentenza n. 46385/2015 sostiene che l'amministratore di condominio riveste una posizione di garanzia il quale è tenuto "a vigilare sulle cose comuni e ad effettuare i necessari lavori di rimozione del pericolo derivante da minaccia di rovina e più in generale al dovere di effettuare lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza con specifico obbligo di riferirne ai condomini nella prima assemblea ai sensi dell'art. 1135 , secondo comma, c.c."

Inoltre deve osservarsi che l'amministratore deve vigilare sugli appaltatori e sui subappaltatori affinché non adibiscano alle attività lavorative svolte nel condominio e per suo conto lavoratori sprovvisti del prescritto permesso di soggiorno. Invero l'art. 22, comma 12, del d.lvo n. 286/1998 sanziona con l'arresto da sei mesi a tre anni e con la multa di euro 5.000 per ogni lavoratore impiegato (con ulteriore aumento della pena da un terzo alla metà nel caso i cui i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre) il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori privi del permesso di soggiorno oppure scaduto o revocato o non rinnovato.

In materia fiscale la legge finanziaria del 2007 ha introdotto, con l'art. 25 ter del D.P.R. n. 600/1973, l'obbligo per l'amministratore condominiale di operare la ritenuta di acconto del 4% sui compensi dovuti dal condominio nel contratto di appalto. La legge di bilancio del 2017 (legge 11.12.2016 n. 232, art. 1n. 36) ha aggiunto all'art. 25 ter sopra citato i commi 2-bis e 2 -ter che affermano:

*il versamento della ritenuta è effettuato dal condominio quale sostituto di imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500;

*il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento della ritenuta entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo di euro 500;

* il condominio è sostituto di imposta all'atto del pagamento di corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto o di servizi. Tuttavia per detta norma i relativi pagamenti devono essere tracciabili ovvero devono essere compiuti dai condomini tramite conti correnti bancari o postali che consentano all'amministrazione di effettuare gli eventuali controlli. L'inosservanza di detta norma comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative da euro 258 ad euro 2.065, previste dall'art. 11, comma primo, del d.lvo 18.12.1997 n. 471.

(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 26 giugno 2017)



Edilizia, Urbanistica e Lavori Pubblici

■ **Materiali da costruzione, Dlgs in Gazzetta: nuove sanzioni in vigore dal 9 agosto**

L'Italia si adegua alla direttiva Ue 2011: sanzioni amministrative e penali a chi non rispetta le norme su prodotti e commercio

Nuove sanzioni amministrative e penali per tutti i soggetti coinvolti nella filiera legata ai materiali, a partire dal prossimo 9 agosto. Con un'attenzione particolare per i casi più delicati, come i prodotti ad uso strutturale o antincendio. È questa la novità più importante del decreto legislativo (Dlgs n. 106 del 16 giugno 2017) sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione, appena pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 159 del 10 luglio 2017) e destinato a entrare in vigore a pieno regime nel



giro di trenta giorni. Il testo adegua la normativa nazionale alle disposizioni del europee contenute nel Regolamento Ue n. 305/2011 e fissa le regole che vanno rispettate in questo mercato.

Il decreto, in sostanza, riforma l'intero settore nazionale dei prodotti da costruzione. L'obiettivo è adeguare la nostra legislazione agli standard comunitari: tutte le vecchie norme sono abrogate ed integralmente sostituite dal provvedimento. Il nuovo testo punta a una semplificazione e al riordino del quadro normativo nazionale e degli adempimenti per le imprese, soprattutto piccole e medie. E cerca di introdurre un maggiore coordinamento delle amministrazioni competenti e delle procedure da esse adottate nel settore, "al fine di incrementare l'efficacia dell'azione amministrativa e ridurre gli oneri per le imprese".

Dal punto di vista organizzativo, viene istituito il Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, coordinato dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Viene istituito l'Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea, Itab, che ottimizza, raccogliendo in unico soggetto, le attività finora indipendentemente svolte da diverse amministrazioni (Cnr, Consiglio superiore e Vigili del fuoco), nel campo della valutazione europea dei prodotti da costruzione innovativi o non già coperti da norme.

Allo stesso tempo, vengono aggiornate le procedure per l'autorizzazione e notifica degli Organismi di parte terza per la verifica dei prodotti da costruzione.

Ma la vera innovazione del decreto è l'introduzione di un sistema di sanzioni, controlli e vigilanza sul mercato, "essenziale al fine di garantire la necessaria credibilità al settore": si tratta di sanzioni amministrative e penali che, per i casi più gravi inerenti prodotti da costruzione ad uso strutturale o antincendio prevedono anche pene detentive, estese a tutti i soggetti coinvolti nella filiera (fabbricante, importatore, distributore, costruttore, direttore dei lavori o dell'esecuzione, collaudatore, organismi e laboratori di parte terza). Per informare gli operatori sui contenuti del testo, arriverà presto un intervento del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che "ha già avviato la predisposizione delle necessarie iniziative di informazione e formazione dei professionisti, degli operatori economici e delle imprese coinvolte, al fine di garantire la massima efficacia nel raggiungimento degli obiettivi proposti, volti, come detto, al bene comune della sicurezza e qualità delle opere".

(Giuseppe Latour, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 12 luglio 2017)

■ **Novità per i cavi elettrici**

La norma Cei più diffusa ed utilizzata, la 64-8, dedicata gli impianti elettrici a bassa tensione, si arricchisce con la nuova Variante 4, incentrata sulla scelta dei cavi elettrici, nell'ottica dell'entrata in vigore del Regolamento Prodotti da costruzione Ue 305/2011.

La Norma, pubblicata dal Comitato Elettrotecnico Italiano e in vigore dal 1° giugno 2017, aggiorna la norma base Cei 64-8 alle nuove disposizioni del Cpr (Regolamento Prodotti da Costruzione) e riguarda la scelta dei cavi elettrici destinati ad essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse.

Per la validità va ricordato che si applica la norma tecnica vigente al momento della presentazione delle istanze dei titoli autorizzativi e/o dei progetti redatti o di inizio dei lavori di cui in ogni caso si possa avere data certa, antecedente al 1° luglio 2017, quindi i relativi impianti possono essere realizzati e/o completati in conformità alle norme tecniche vigenti prima della data di validità della Variante 4. La Norma è disponibile online a 12 euro sui siti Cei e Mynorma.

(Giuseppe Latour, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 11 luglio 2017)



■ Opere di urbanizzazione a rischio «solidarietà»

Comprare casa, ufficio o un laboratorio in un'area interessata da un piano attuativo può esporre a rischi non banali. Se le opere di urbanizzazione (strade, parcheggi, parchi, servizi) previste dal piano non sono state completate dal costruttore, l'acquirente rischia di vedersi "presentare il conto" dal Comune, che può contestare l'inadempimento a tutti gli aventi causa dello sviluppatore dell'area. Il rischio c'è, ma la giurisprudenza l'ha circoscritto ed esistono cautele che possono eliminarlo. Ma andiamo con ordine.

I piani attuativi La riqualificazione e la rigenerazione urbana di aree industriali dismesse, così come la trasformazione di ampi ambiti territoriali di espansione, è normalmente subordinata all'approvazione di strumenti di pianificazione attuativa, quali i piani di lottizzazione o i programmi integrati di intervento. La finalità dei piani attuativi è di consentire che l'edificazione privata si accompagni alla realizzazione delle opere pubbliche necessarie a supportare il nuovo peso insediativo. Per garantire il conseguimento dell'obiettivo, l'iter amministrativo di approvazione degli strumenti attuativi sfocia nella stipula di un accordo tra gli sviluppatori e l'amministrazione comunale (convenzione urbanistica), che tipicamente, tra gli altri obblighi, prevede la cessione gratuita al Comune delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione, nonché la realizzazione, direttamente a cura degli sviluppatori e a scomputo degli oneri da versare al Comune per la costruzione delle edificazioni private, delle opere di urbanizzazione primaria e di una quota delle opere secondarie.

Le responsabilità Le opere di urbanizzazione di regola devono essere completate entro dieci anni dalla stipula della convenzione e il relativo impegno deve essere coperto da garanzie (normalmente fidejussioni bancarie o polizze fideiussorie). Gli obblighi assunti dallo sviluppatore hanno però una natura che si estende ben oltre la sua sfera soggettiva. La giurisprudenza amministrativa ha infatti affermato che l'obbligazione di provvedere a realizzare le opere di urbanizzazione deve qualificarsi come propter rem, nel senso che essa va adempiuta non solo dall'operatore che ha stipulato la convenzione, ma anche da coloro che richiedano il titolo edilizio, da coloro che realizzino opere edilizie e dai loro aventi causa (Tar Lombardia-Brescia, sentenza 1157/2003; Tar Sicilia Catania, 3011/2004).

Gli obblighi urbanizzativi peraltro gravano solidalmente su tutti i proprietari dei lotti inclusi nel piano attuativo, indipendentemente dalla circostanza che sul singolo lotto sia o meno prevista la realizzazione delle opere pubbliche; tutti i proprietari delle aree incluse nel piano attuativo sono dunque obbligati in solido all'adempimento, ai sensi dell'articolo 1294 del Codice civile. Sulla base di questi principi, con particolare riferimento ai casi in cui la società di sviluppo stia affrontando situazioni di crisi d'impresa, la natura delle obbligazioni in questione potrebbe dunque risultare rischiosa per gli acquirenti di singoli immobili o singole unità immobiliari incluse nel perimetro del piano attuativo, che potrebbero dover rispondere di obbligazioni inadempite da parte dell'originario sviluppatore.

I limiti Ma la giurisprudenza ha introdotto importanti esclusioni e limitazioni. Un primo orientamento giurisprudenziale, pur non unanimemente condiviso, ha difatti precisato che sono esclusi dall'area dei responsabili «i soggetti successivi acquirenti da chi ha realizzato la costruzione sulla base della concessione, con la conseguenza che qualora quest'ultimo abbia anche realizzato le opere di urbanizzazione può rivalersi con i successivi acquirenti della spesa sostenuta solo in virtù di espressa pattuizione negoziale, nella quale non viene più in rilievo il carattere "reale" dell'obbligazione». (Cassazione civile, sentenza 16999/2015), dovendosi dunque escludere dalla cerchia degli obbligati «coloro che abbiano in seguito acquistato le abitazioni» (Tar Sardegna, sezione Cagliari 13/2017).

Un secondo orientamento ha poi chiarito che, anche per gli originari sviluppatori, se la prestazione è divisibile, la intrinseca parziarietà della obbligazione prevale sulla solidarietà passiva (Sezioni unite, sentenza 9 aprile 2008 n. 9148) e dunque ogni proprietario è obbligato solamente per la quota di sua spettanza (Tar Campania, Salerno, 1952/2013). La giurisprudenza ha così introdotto giusti contemperamenti alla natura propter rem delle obbligazioni urbanizzative.



Gli esempi

IL CASO

LA SOLUZIONE

IL LOTTO SENZA OPERE

Un privato ha acquistato un terreno, **subentrando nel titolo edilizio** rilasciato al venditore per un edificio destinato a uffici. L'intervento ricade in un piano di lottizzazione che, per l'area acquistata, non prevede opere pubbliche. In caso di **mancata realizzazione dei parcheggi** previsti dal piano, il Comune intende rifarsi sull'acquirente

Gli **obblighi di urbanizzazione** gravano **solidalmente** su tutti i proprietari dei lotti del piano attuativo, anche se sul singolo lotto non sono previste opere pubbliche. Il Comune può pertanto richiedere l'**ottemperanza** agli obblighi della convenzione a **ciascuno dei comproprietari** delle aree incluse nel piano di lottizzazione

LA GARANZIA DELLA FIDEIUSSIONE

Una coppia ha acquistato un **appartamento** da uno sviluppatore che non ha ancora completato la **piantumazione delle aree verdi** previste dal piano attuativo. Il Comune ha mandato una **diffida allo sviluppatore** mediante la quale, alla luce della convenzione urbanistica, ha intimato di adempiere

Secondo quanto normalmente previsto nelle convenzioni urbanistiche, il Comune può **escutere la fideiussione** rilasciata dallo **sviluppatore** a garanzia del proprio impegno urbanizzativo e può dunque **dare direttamente seguito** al completamento dei lavori di piantumazione

I LIMITI ALLA SOLIDARIETÀ

Un **privato** ha acquistato un appartamento da uno sviluppatore che non ha ancora completato la **viabilità** prevista dal piano attuativo. Il Comune ha già tentato di escutere la fideiussione, ma è sorto un **contenzioso con la banca**. Il Comune vuole chiedere al privato di **ottemperare all'obbligo**

Le **obbligazioni** in questione **vincolano** anche gli aventi causa di chi si è originariamente impegnato nei confronti del Comune. Ma, secondo quanto chiarito da un **filone giurisprudenziale**, chi ha acquistato un appartamento dal costruttore è **escluso** dalla cerchia degli obbligati

I PROPRIETARI DI PIÙ LOTTI

Un programma integrato di intervento comprende **più terreni con diversi proprietari**. La convenzione con il Comune prevede il versamento da parte dei proprietari di una cospicua somma a titolo di **oneri di urbanizzazione**. Nel caso alcuni proprietari dovessero sottrarsi al pagamento, il Comune può **rifarsi** sugli altri?

Gli obblighi assunti con la convenzione gravano **in modo solidale** su tutti i proprietari dei lotti. Ma la giurisprudenza ha chiarito che, se la prestazione è divisibile, l'intrinseca parzialità dell'obbligazione prevale sulla solidarietà passiva e **ogni proprietario** è obbligato solo per la **quota di sua spettanza**

(Guido Alberto Inzaghi, Simone Pisani, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “Norme e Tributi”, 10 luglio 2017)



■ **Permesso di costruire, modello unico in vigore dal 20 ottobre**

Ai moduli standardizzati (CILA, SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire, CIL per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, Comunicazione di fine lavori), operativi in tutte le regioni dal 30 giugno, si aggiunge ora anche modello unico per il permesso di costruire.

Con l'accordo del 6 luglio, infatti, la Conferenza Unificata, ha approvato il nuovo modello unico per la richiesta del PdC, aggiornato rispetto allo schema licenziato tra il 2014 e il 2015 per tenere conto delle novità introdotte dal D.Lgs. 126/2016 e dal D.Lgs. 222/2016. Si tratta di aggiustamenti formali e non sostanziali.

Le regioni hanno ora tempo fino al 30 settembre prossimo per adottarlo e adeguarlo alle specifiche normative regionali; i comuni, invece, hanno l'obbligo di pubblicare i moduli unici e standardizzati sui siti istituzionali entro il 20 ottobre.

Previste sanzioni per chi non si adegua.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24", 7 luglio 2017)

Fisco & Agevolazioni

■ **Detrazioni ancora in cerca di «acquirenti»**

Per l'applicazione concreta delle novità introdotte per i condòmini incapienti dalla manovrina (DI 50/2017, convertito dalla legge 96) è consigliabile attendere le indicazioni delle Entrate.

Secondo la norma modificata dal Parlamento in sede di conversione, le istruzioni operative saranno definite dall'Agenzia entro 60 giorni dalla loro entrata in vigore, cioè entro il prossimo 23 agosto (termine peraltro ordinatorio). Dato che la manovrina ha sostituito il comma 2-ter nell'articolo 14 del DI 63/2013, in virtù della quale era stato emanato il provvedimento delle Entrate del 22 marzo 2016 (prot. 43434), sarà quest'ultimo a dover essere aggiornato alla luce delle novità.

È auspicabile che con le nuove istruzioni rimanga la possibilità di cedere anche parzialmente la detrazione e che non venga imposta la cessione integrale al singolo condomino. Cessione integrale che è invece prevista dai due provvedimenti delle Entrate dell'8 giugno scorso (prot. 108572 e 108577), che hanno dettato le regole per il trasferimento dei crediti d'imposta extralarge dell'ecobonus e del sismabonus: il 70 e 75% per la riqualificazione energetica in condominio e l'80 e 85% per il miglioramento della "resistenza" sismica delle parti comuni degli edifici.

Peraltro, entrambi gli ultimi provvedimenti consentono al soggetto cui è stata ceduta la detrazione di trasferirla ad altri anche solo in parte. È un punto, questo, su cui invece il provvedimento del 22 marzo 2016 non si è pronunciato, perché la versione iniziale della norma non permetteva ulteriori cessioni della detrazione.

Relativamente alle modalità di cessione del credito ai fornitori da parte dei condòmini incapienti, oggi il provvedimento attuativo prevede che la loro volontà di cedere il credito debba risultare dalla delibera assembleare che approva i lavori o da una loro specifica comunicazione, inviata al condominio. Quest'ultimo, poi, deve comunicare questa volontà ai fornitori, i quali devono rendere nota al condominio, in forma scritta, la propria accettazione.

Quindi, non è necessario che i cessionari effettuino il pagamento del prezzo del credito ai singoli condòmini, in quanto il loro debito viene compensato con il credito verso il condominio per la fornitura.



Ovviamente, in caso di cessione a soggetti diversi dai fornitori, non sarà possibile fare alcuna compensazione di questo tipo, dato che il terzo non avrà crediti verso il condominio. I singoli condòmini, quindi, dovranno pagare interamente la propria quota di spesa e incassare a parte il resto.

(Luca De Stefani, II Sole 24ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 4 luglio 2017)

■ Agevolazioni fiscali anche per le spese di domotica

La legge di Stabilità per il 2016 ha esteso la possibilità di applicare le agevolazioni fiscali previste per gli interventi di efficienza energetica anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle abitazioni (cosiddetto "ecobonus domotica"). In occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2016, è utile riepilogare requisiti e modalità di utilizzo della nuova agevolazione.

La detrazione

L'art. 1, comma 88, della legge 208/2015 (legge di Stabilità per il 2016) ha disposto che l'agevolazione già prevista per gli interventi di efficienza energetica si applichi anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Sulla base dell'art. 1, comma 2, della legge di Bilancio per il 2017 (legge 232/2016), l'agevolazione è applicabile anche alle spese sostenute nel 2017.

La detrazione, prevista sia per i soggetti IRES, sia per i soggetti IRPEF, è riservata unicamente agli immobili di tipo abitativo e opera nella misura del 65% in 10 rate per le spese sostenute a decorrere dal 2016.

Ai fini dell'agevolazione, i dispositivi multimediali devono presentare specifiche caratteristiche.

In particolare, i dispositivi devono:

-mostrare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;

-mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
-consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

A parere della circ. dell'Agenzia delle entrate n. 7/E del 4 aprile 2017, sono quindi agevolabili la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche, nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l'installazione e la messa in funzione a regola d'arte, all'interno degli edifici, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici.

Non sono invece ricomprese tra le spese ammissibili quelle sostenute per l'acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con tali apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari, comunque denominati.

Inoltre la circ. n. 7/E ha chiarito che, poiché la norma istitutiva dell'agevolazione richiama le disposizioni riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica senza indicare un importo massimo di detrazione spettante, la stessa agevolazione spetta senza alcun limite di importo.

Tuttavia, a parere dell'Agenzia delle entrate, ove l'installazione dei dispositivi multimediali sia effettuata in concomitanza con un altro intervento di riqualificazione energetica agevolabile (per esempio, contestualmente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza ovvero all'installazione di pannelli



solari per la produzione di acqua calda), è da ritenersi connessa a tale intervento e la relativa spesa soggiace al limite massimo di detrazione previsto per lo stesso intervento.

Da ultimo, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circ. n. 20/E del 18 maggio 2016 (e ribadito dalla citata circ. n. 7/E/2017), la detrazione spetta anche nell'ipotesi in cui l'acquisto, l'installazione e la messa in opera dei dispositivi multimediali siano effettuati successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica.

Adempimenti

Come illustrato dall'apposito vademecum redatto da parte dell'ENEA, ai fini della fruizione della detrazione, occorre conservare:

-l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti oppure la certificazione del produttore del dispositivo che attesti il rispetto degli stessi requisiti;

-le schede tecniche;

-l'originale dell'Allegato E o F inviato all'ENEA firmato (dal tecnico e/o dal cliente); l'Allegato E deve essere compilato e spedito all'ENEA sia nel caso di semplice installazione, non connessa con la sostituzione di un generatore di calore o con l'installazione di pannelli solari, sia in quello di installazione connessa con la sostituzione del generatore di calore, mentre l'Allegato F deve essere compilato e spedito all'ENEA in caso di installazione connessa con l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;

-le fatture relative alle spese sostenute;

-la ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligatoria nel caso di agevolazione fruita dalla persona fisica) che rechi come causale il riferimento alla legge agevolativa, il numero di fattura e la relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;

-la ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID) che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, occorre conservare la ricevuta della raccomandata postale.

Indicazioni nella dichiarazione dei redditi

Ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione, nel mod. Redditi PF le spese devono essere indicate nei righe RP61-RP64 con il codice 7, mentre nel mod. Redditi SC devono essere riportate nelle caselle dei righe da RS80 a RS87.

Nel mod. 730, la segnalazione delle spese sostenute va invece eseguita nei righe E61-E62 contrassegnandole con il codice 7.

(Elena Ferrari, Il Sole 24ORE – Estratto da "Consulente Immobiliare", Edizione del 15 luglio 2017, n. 1025 pag. 1221-1223)



Professione e Previdenza

■ **Il rilancio delle lauree brevi e tecniche**

Gli Its, le "super scuole" di tecnologia post diploma alternative all'università, potranno continuare a erogare percorsi didattici biennali in stretta sinergia con territori e settori produttivi. Se si stringe «un patto federativo» con gli atenei il corso Its potrà anche allungarsi di un anno e ai due anni Its si aggiungerebbe un terzo anno all'università (sempre nell'ottica di formare tecnici superiori con competenze specifiche nel campo delle tecnologie applicate, andando incontro alle necessità della manifattura e ai crescenti input di Industria 4.0). Potranno decollare inoltre le cosiddette "lauree professionalizzanti" di stampo accademico: saranno corsi triennali, «a ordinamento di studi definito»,



e tarati a qualificare gli studenti e, in prospettiva, ad "abilitare" le professioni regolamentate a livello nazionale, «a partire da quelle ordinistiche» (per esempio geometri e periti agrari, che potrebbero elevare il proprio titolo di studi, come chiede da tempo l'Europa).

La cabina di regia istituita a febbraio dalla ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli, e presieduta dal sottosegretario, Gabriele Toccafondi, ha elaborato una bozza di documento che disegna, per la prima volta, un modello italiano di formazione terziaria professionalizzante. Il provvedimento è ora sul tavolo della Fedeli, che dovrebbe esprimersi nei prossimi giorni, in modo da partire - almeno con le attività organizzative e di comunicazione - tra settembre/ottobre. Oggi la situazione è questa: l'offerta formativa post diploma è in capo quasi esclusivamente all'università; il solo segmento terziario, non accademico, esistente è rappresentato dagli Its, decollati nel 2010, una realtà che funziona, hanno un tasso di occupabilità a 12 mesi che sfiora l'80% e una coerenza tra titolo e lavoro svolto del 90% - ma i numeri sono ancora di nicchia, gli alunni frequentanti sono appena 9mila.

Il tema «offerta terziaria professionalizzante», come si ricorderà, era venuto alla ribalta in inverno quando la precedente titolare del Miur, Stefania Giannini aveva firmato un decreto che, dal 2017-2018, autorizzava gli atenei a sperimentare le lauree triennali professionalizzanti in barba all'offerta degli Its. Già il giorno successivo alcune università iniziarono a contattare aziende inserite da tempo negli Its locali, creando tensioni e disorientamento tra famiglie e studenti. Il Miur intervenne: Valeria Fedeli congelò per un anno il provvedimento Giannini, e istituì una cabina di regia partecipata da tutti i soggetti coinvolti, in primis rettori (la Crui) e Its, per evitare "false partenze" e promuovere, invece, un sistema organico e ordinato di istruzione post diploma professionalizzante (peraltro - come mostra il grafico qui accanto - l'Italia è all'ultimo posto nei Paesi Ocse per giovani tra 25-34 anni in possesso di titolo terziario: siamo 25% - la media Ocse è del 42% - e lontanissimi dai primi della classe, la Corea del Sud con il 69%).

Di qui la necessità di invertire rotta: anche perché da noi il tasso di passaggio dalle scuole superiori alla formazione terziaria è inferiore al 50% (in Francia, che ha un sistema educativo simile al nostro, l'iscrizione ai canali terziari è del 70%, e ogni anno circa 300mila ragazzi scelgono la formazione professionalizzante). L'Italia, inoltre, sconta un elevato abbandono: tra gli studenti iscritti solo il 45% completa gli studi in corso o al più con un anno di ritardo. La bozza di documento elaborata dal Miur prova a riordinare il sistema, scongiurando il rischio "concorrenza/doppioni": Its e lauree professionalizzanti dovranno infatti parlarsi e lavorare insieme per strutturare corsi impostati in una logica "duale" e in collaborazione con imprese e territori (l'università potrà costruire il suo percorso formativo definendo un ordinamento didattico cui corrispondono cattedre e relativi docenti; l'Its, dal canto suo, costruisce il proprio con le aziende e potrebbe ogni anno modificare il piano formativo in base ai bisogni emergenti).

Anche il 2+1 (in accordo con gli atenei) dovrà essere co-progettato e strutturato "nell'ottica Its". Queste "super scuole superiori" hanno poi bisogno di un finanziamento aggiuntivo (lo scorso dicembre saltò il raddoppio dei fondi), e dovranno restare lo sbocco esclusivo per "i tecnici specializzati" della manifattura. Le lauree professionalizzanti invece guarderanno principalmente ai percorsi ordinistici (anche per il riconoscimento dell'abilitazione alla professione). «L'Italia - ha sottolineato il sottosegretario, Gabriele Toccafondi - ha bisogno di far decollare un sistema di formazione terziaria professionalizzante. C'è spazio per tutti. Dobbiamo guardare ai bisogni dei ragazzi». «È positivo un percorso che valorizza atenei e Its», ha aggiunto Marco Leonardi, a capo del team economico di palazzo Chigi. «C'è bisogno di un lavoro di squadra: per favorirlo possiamo studiare incentivi per le università che indirizzano verso gli Its gli studenti che abbandonano i corsi, salvo poi riprenderli al terzo anno per farli arrivare alla laurea». Le imprese sono pronte: «Its e atenei - ha incalzato il vice presidente per il Capitale umano di Confindustria, Giovanni Brugnoli - possono essere strategici per combattere la disoccupazione giovanile. Dialoghiamo con tutti: a noi interessa co-progettare percorsi di studio subito teorico-pratici e che rispondano alle necessità specifiche della manifattura».

(Claudio Tucci, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Commenti e Inchieste", 11 luglio 2017)



■ Copertura assicurativa per l'80% dei geometri

L'assicurazione professionale obbligatoria non è un mistero per i geometri, che chiedono una presenza costante del consulente assicurativo, scelgono in base alla copertura e guardano con estrema attenzione al costo. Questo, in estrema sintesi, è il risultato di una ricerca svolta dall'Agefis, l'Associazione dei geometri fiscalisti, presso oltre 8mila geometri e geometri laureati. L'obbligo di avere una copertura assicurativa per i rischi professionali è stato introdotto quattro anni fa dalla riforma delle professioni, Dpr 137/2012, che l'ha resa obbligatoria per i geometri dal 13 agosto 2013.

La stragrande maggioranza degli intervistati, il 98%, è a conoscenza dell'obbligo, ma non tutti vi si sono adeguati; a essere assicurati sono il 78% degli intervistati, mentre il 13% hanno richiesto o stanno valutando dei preventivi. Chi non è assicurato, nel 42% dei casi dà la colpa al costo eccessivo del premio; mentre per il 15% dei non assicurati questa decisione è legata all'impossibilità di trovare una polizza idonea a coprire i rischi dell'attività.

La tipologia di rischi coperti è, nel 70% dei casi l'elemento più significativo nella scelta, seguito a distanza dal prezzo (14%). La ricerca della polizza passa nella metà dei casi da un'agenzia assicurativa, invece alla rete si rivolge solo il 7% degli intervistati. La polizza obbligatoria non include la tutela legale, stipulata dal 46% degli intervistati; tra chi ha deciso di non accendere questa copertura accessoria la motivazione principale (48%) è il premio troppo elevato segue, per il 31% dei casi, la "non conoscenza" di questo tipo di tutela. Dall'indagine emerge che i geometri sentono la necessità di una maggior chiarezza delle clausole contrattuali e delle tutele che vengono loro garantite

(Federica Micardi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme e Tributi", 27 giugno 2017)

■ Studenti in fuga dagli istituti tecnici

È fuga dall'istruzione tecnica: nell'ultimo decennio questo segmento della scuola superiore che sforna geometri, ragionieri e periti nei campi della meccanica, elettronica, trasporti, chimica, tessile, ha perso quasi 120mila studenti, 117.122 ragazzi per la precisione, toccando, nel 2016/2017, l'anno scolastico appena conclusosi, il minimo storico di appena 821.078 alunni (si pensi che a fine anni '90 gli studenti iscritti "al tecnico" si attestavano intorno al milione).

Demografia a parte (che pure pesa, con una natalità ai minimi termini) è ormai un po' che gli istituti tecnici sono abbandonati al loro destino. Lo testimonia il calo delle iscrizioni al primo anno: dal 2010, anno dell'ultima riforma, in poi, le scuole tecniche, suddivise in due macro-settori Economico e Tecnologico e 11 indirizzi, vengono scelte da meno di un giovane su tre (30,5% del totale degli iscritti alle superiori). Allo stesso tempo, sono aumentati i ragazzi nei licei: in 10 anni di quasi 40mila unità (l'anno del "sorpasso" è stato il 2007/2008, quando le statistiche forniteci dal ministero dell'Istruzione - e pubblicate qui a fianco - segnano, in quel periodo, 931.749 studenti ai licei, 930.578 negli istituti tecnici).

Le motivazioni di questa profonda inversione di tendenza nelle decisioni di famiglie e studenti sono diverse, sia di natura didattica, sia soprattutto politica. Sotto il primo profilo, c'è sicuramente un carente orientamento alle medie (gli istituti tecnici scontano ancora la sbrigativa e ingenerosa etichetta di scuole di "serie B"). C'è poi il numero elevatissimo di discipline nel biennio iniziale (in classe si sta 32-33 ore a settimana, a seconda di dove viene collocata l'ora di geografia economica, contro le 28 ore di un liceo, opzione scienze applicate); e la "pratica" è scarsa: «Oggi - racconta Maurizio Chiappa, preside di un istituto tecnico - materie come fisica e chimica hanno ciascuna una sola ora laboratoriale a settimana, prima erano due. Anche disegno è sceso da tre ore a una sola. Per non parlare di informatica: qui gli alunni fanno didattica sul campo per appena tre ore a settimana». Così facendo gli istituti tecnici hanno attenuato quell'identità professionalizzante. Il segnale più evidente è la caduta di nuovi alunni nei vari indirizzi: dal 2010/2011 al 2016/2017 le iscrizioni al primo anno all'Elettronico-elettrotecnico sono passate dal 3,2% del totale iscritti alle superiori al 2,6% (una diminuzione del 20% circa - qui a pesare sono programmi un pò datati e che mettono insieme specializzazioni diverse fra loro).



In discesa pure l'indirizzo Cat (ex geometri - dove peraltro è quasi sparito l'insegnamento del diritto); e quello Amministrazione, finanza, marketing (le iscrizioni si sono ridotte da 11,9% a 7,8%). Più o meno resistono gli indirizzi di Meccanica e Moda; in leggera crescita Informatica, Chimica e Trasporti. Il punto è che gli ultimi ministri dell'Istruzione si sono voltati dall'altra parte (la legge 107 si è dedicata solo all'istruzione professionale), e addirittura Maria Chiara Carrozza, in ossequio alla spending review, ha soppresso la cabina di regia ministeriale (la direzione generale per l'Istruzione tecnica).

Siamo, inoltre, l'unico paese al mondo a non avere una struttura interdipartimentale dedicata alle scuole tecniche e professionali, e al legame con imprese e territori. A poco sono valsi, finora, gli appelli di Confindustria a sostenere l'istruzione tecnica, supportati tra gli altri da Romano Prodi, Luigi Berlinguer, Mariastella Gelmini, Cesare Damiano, Maurizio Sacconi, Valentina Aprea. La mancanza di attenzione a questo mondo sta facendo danni: ogni anno sono circa 60mila i profili tecnici che le aziende non riescono a trovare; un dato che stride con un tasso di disoccupazione giovanile che in Italia, seppur in calo, si attesta intorno al 37% (peggio di noi in Eurolandia solo due paesi, Spagna e Grecia).

Un peccato mortale, se si pensa, che fino agli anni Novanta, l'istruzione tecnica ha guidato lo sviluppo industriale italiano, creando ricchezza, prodotto, innovazione. «Non c'è dubbio che qualcosa si sia bloccato - ammette Fabrizio Proietti, dirigente del Miur che si occupa di istruzione tecnica -. Tuttavia l'offerta didattica resta valida: l'indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, per esempio, contiene nel proprio curriculum tutte quelle competenze, dall'imprenditorialità al digitale, che Europa2020 ritiene strategiche. Certamente, va migliorato l'aspetto comunicativo». «Siamo all'emergenza - ha tagliato corto il vice presidente per il Capitale umano di Confindustria, Giovanni Brugnoli -. Non riusciamo a trovare tecnici specializzati per le nostre aziende e nemmeno a coprire il turn-over dei prossimi anni. Dobbiamo certamente potenziare l'orientamento. Ma bisogna coinvolgere famiglie e docenti per far vedere loro quanta impresa c'è nel territorio, e quali opportunità riesce a offrire ai giovani preparati. Siamo il secondo Paese manifatturiero d'Europa, il settimo nel mondo. Basta dimenticarci dell'istruzione tecnica».

(Claudio Tucci, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Impresa e Territori" 13 giugno 2017)

■ **Buono eletto nuovo presidente della Cassa di previdenza**

Diego Buono è il nuovo presidente della Cipag, la Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (Cipag). Così ha deciso il nuovo Consiglio di amministrazione che si è riunito ieri per la prima volta a Roma, dopo l'elezione del 31 maggio scorso da parte dei 150 delegati.

Sempre ieri è stato nominato il vice presidente Renato Ferrari. Buono, classe 1969 e iscritto all'Albo professionale di Napoli dal 1994, dal 2010 è vice presidente della Cassa, dal 2014 è stato nominato vice presidente della Fondazione geometri italiani e dal 2013 al 2017, è stato membro del cda di Quaestio Holding S.A. (società di cui Cipag detiene il 18%) e del cda di Quaestio Capital Management SGR spa.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme e Tributi" 7 giugno 2017)

Sicurezza

■ **Impasse ascensori, la Camera autorizza i prefetti per l'abilitazione alle imprese**

Un emendamento alla legge comunitaria 2017 sblocca l'impasse legata alle manutenzioni degli ascensori. E consentirà alle commissioni prefettizie di abilitare le nuove imprese che vogliono effettuare interventi sugli impianti di sollevamento. La novità è stata inserita nel testo approvato dalla commissione Politiche Ue di Montecitorio e pronto ad andare in Aula. Ed è stata accolta con soddisfazione dalle associazioni del settore, Cna impianti in testa.



Il tema dell'abilitazione è da tempo delicatissimo per le imprese, che devono fare i conti con circa 930mila impianti di sollevamento in tutto il paese. Le commissioni che hanno il compito di abilitare le imprese alla manutenzione degli impianti sono, infatti, da tempo non operative, nonostante sia in vigore per le aziende del settore l'obbligo di fare eseguire le operazioni di manutenzione su ascensori e montacarichi solo da personale provvisto di abilitazione (obbligo sancito dall'articolo 15 del Dpr 162/99).

Per rimediare a questo problema, la commissione Politiche Ue della Camera ha appena approvato un emendamento alla legge comunitaria 2017 che inserisce nel testo un nuovo articolo 12 bis. Grazie a questo intervento sembra essersi sbloccata l'annosa vicenda delle commissioni di esame per il conseguimento dell'abilitazione alla manutenzione degli ascensori che erano state soppresse dal decreto legge n. 95/2012. L'articolo aggiuntivo riattiva sostanzialmente le commissioni prefettizie che saranno composte da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, fornito di laurea in ingegneria. Saranno designati dai ministeri del Lavoro, delle Infrastrutture, dello Sviluppo economico, dall'Inail e da una Azienda sanitaria locale.

La data e la sede delle sessioni d'esame, prevede il nuovo articolo, saranno determinate dal prefetto che, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previa intese con gli altri prefetti della Regione, potrà disporre apposite sessioni di esame che raccolgano tutte le domande presentate nella regione onde razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.

"Finalmente – afferma Guido Pesaro, responsabile nazionale Cna impianti – il problema delle commissioni di esame sembra andare verso una positiva soluzione che permetterà, dopo cinque anni di stop, il rilascio delle abilitazioni necessarie alla manutenzione degli ascensori, condizione indispensabile per garantire la sicurezza negli impianti di sollevamento. Le istanze della Cna e delle altre associazioni di categoria sono state ascoltate e speriamo che il provvedimento sia definitivamente approvato in tempi brevi e senza problemi, problemi che invece sono ancora tutti da risolvere per quanto riguarda il mancato obbligo, che tuttora permane, di adeguare alle norme di sicurezza i circa 700mila impianti di elevazione installati prima del 1999".

(Giuseppe Latour, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano Edilizia e Territorio", 12 luglio 2017)



Rassegna di normativa

(G.U. 11 luglio 2017, n. 160)



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 20 aprile 2017

Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

(G.U. 22 maggio 2017, n. 117)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 3 maggio 2017

Correttivo del decreto 24 giugno 2016 concernente l'approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi per gli imballaggi.

(G.U. 23 maggio 2017, n. 118)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 maggio 2017

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Calabria.

(G.U. 23 maggio 2017, n. 118)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 12 maggio 2017

Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017. (Ordinanza n. 24).

(G.U. 24 maggio 2017, n. 119)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 9 marzo 2017, n. 68

Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

(G.U. 27 maggio 2017, n. 122)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 maggio 2017

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 454).

(G.U. 29 maggio 2017, n. 123)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 2017

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio delle Province di Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio delle Province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di Vazzano in Provincia di Vibo Valentia.

(G.U. 3 giugno 2017, n. 127)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 2017

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle Province di Bergamo e di Sondrio.

(G.U. 3 giugno 2017, n. 127)

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2017

Istituzione del Sistema d'Alertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma - SIAM.

(G.U. 5 giugno 2017, n. 128)



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 23 maggio 2017

Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 25).

(G.U. 5 giugno 2017, n. 128)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 maggio 2017

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 455).

(G.U. 7 giugno 2017, n. 130)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 maggio 2017

Superamento della situazione di criticità derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 nel territorio della Provincia di Genova e dei Comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia, Varese Ligure di Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in Provincia di La Spezia. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 5863. (Ordinanza n. 456).

(G.U. 8 giugno 2017, n. 131)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 aprile 2017

Recepimento della direttiva n. 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva n. 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale.

(G.U. 9 giugno 2017, n. 132)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 maggio 2017

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Provincia di Cuneo.

(G.U. 13 giugno 2017, n. 135)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 29 maggio 2017

Linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione delle risorse per la costituzione e il funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione e modifiche all'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016, recante: «Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio comune denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016"». (Ordinanza n. 26).

(G.U. 13 giugno 2017, n. 135)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1 giugno 2017

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e di Padova. (Ordinanza n. 457).

(G.U. 13 giugno 2017, n. 135)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1 giugno 2017

Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del Comune di Licata in Provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Agrigento e Messina. (Ordinanza n. 458).

(G.U. 14 giugno 2017, n. 136)

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PROVVEDIMENTO 4 maggio 2017

Accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. (Repertorio n. 62/CSR).

(G.U. 14 giugno 2017, n. 136)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1 giugno 2017

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinata dagli eccezionali eventi meteorologici che nel periodo dall'8 settembre al 3 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Catania, di Enna e di Messina. (Ordinanza n. 459). (17A03929)

(G.U. 15 giugno 2017, n. 137)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2017. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti.

(G.U. 15 giugno 2017, n. 137)



**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
COMUNICATO**

Entrata in vigore del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale (17A04079)
(G.U. 20 giugno 2017, n. 141)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Delibera n. 6 del 30 maggio 2017 dell'Albo nazionale gestori ambientali (17A04001)
(G.U. 21 giugno 2017, n. 142)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Delibera n. 7 del 30 maggio 2017 dell'Albo nazionale gestori ambientali
(G.U. 21 giugno 2017, n. 142)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI
TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016**

ORDINANZA 9 giugno 2017

Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», misure di attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017. (Ordinanza n. 28).
(G.U. 22 giugno 2017, n. 143)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI
TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016**

ORDINANZA 9 giugno 2017

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante «Attuazione dell'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante «Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017». (Ordinanza n. 29).
(G.U. 22 giugno 2017, n. 143)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI
TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016**

ORDINANZA 9 giugno 2017

Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa. (Ordinanza n. 27).
(G.U. 23 giugno 2017, n. 144)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 giugno 2017

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 460).
(G.U. 24 giugno 2017, n. 145)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2017

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 all'11 gennaio 2017 nel territorio della Regione Puglia.
(G.U. 29 giugno 2017, n. 150)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2017

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle Province di Cuneo e Torino e nei giorni dal 21 al 25 novembre 2016 nel territorio dei Comuni afferenti le aste fluviali dei fiumi Tanaro e Bormida delle Province di Alessandria e di Asti.
(G.U. 29 giugno 2017, n. 150)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2017

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Imperia e di Savona.
(G.U. 29 giugno 2017, n. 150)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2017

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata.
(G.U. 29 giugno 2017, n. 150)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2017

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di gennaio 2017 nel territorio della Regione Molise.



(G.U. 29 giugno 2017, n. 150)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2017

Rideterminazione degli importi, di cui alle delibere del 29 dicembre 2016, riconosciuti ai soggetti privati con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano le Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto.

(G.U. 29 giugno 2017, n. 150)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 giugno 2017

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle Province di Bergamo e di Sondrio. (Ordinanza n. 461).

(G.U. 3 luglio 2017, n. 153)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 21 giugno 2017

Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante: «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» ed all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante: «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» e all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante: «Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016». (Ordinanza n. 30).

(G.U. 4 luglio 2017, n. 154)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 21 giugno 2017

Approvazione dello schema di convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, l'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. (Ordinanza n. 31).

(G.U. 4 luglio 2017, n. 154)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 21 giugno 2017

Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati. (Ordinanza n. 32).

(G.U. 4 luglio 2017, n. 154)

DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104

Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.

(G.U. 6 luglio 2017, n. 156)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 2017

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio delle Province di Parma e di Piacenza.

(G.U. 6 luglio 2017, n. 156)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 giugno 2017

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nel territorio di Comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico, in Provincia di Matera. (Ordinanza n. 462).

(G.U. 6 luglio 2017, n. 156)



Appalti

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 maggio 2017

Servizio integrato rigassificazione e stoccaggio - Terza asta.

(G.U. 17 giugno 2017, n. 139)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 3 marzo 2017

Parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze «Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale



dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali», ai sensi dell'articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (Delibera n. 24/2017).

(G.U. 26 giugno 2017, n. 147)

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 14 giugno 2017

Modificazione ed integrazione della delibera dell'8 marzo 2017, n. 241, "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013, recante: «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 97/2016.", relativamente all'«Assemblea dei Sindaci» e al «Consiglio provinciale». (Delibera n. 641).

(G.U. 10 luglio 2017, n. 159)

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 31 maggio 2017

Aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136» - aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» con delibera n. 556 del 31 maggio 2017.

(G.U. 11 luglio 2017, n. 160)



Economia e Fisco

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 maggio 2017

Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2016.

(G.U. 16 maggio 2017, n. 112, S.O., n. 24)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio 2017

Differimento, per l'anno 2017, del termine di trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativi al primo semestre 2017.

(G.U. 30 maggio 2017, n. 124)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 maggio 2017

Soppressione delle gestioni operanti su contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi.

(G.U. 7 giugno 2017, n. 130)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Situazione del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2016

(G.U. 27 giugno 2017, n. 148, S.S., n. 4)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 2017

Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario.

(G.U. 30 giugno 2017, n. 151)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 marzo 2017

Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure di garanzia.

(G.U. 7 luglio 2017, n. 157)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 luglio 2017

Fissazione al 30 settembre 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 da parte delle Città metropolitane e delle province.

(G.U. 8 luglio 2017, n. 158)



Immobili/Edilizia/Urbanistica/Demanio

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMUNICATO

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del torrente Valeggia nel comune di Songavazzo.

(G.U. 15 maggio 2017, n. 111)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel Comune di Calitri nell'ambito del progetto n. 39/40/6006 «Opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Calitri».



GRUPPO 24 ORE

(G.U. 16 maggio 2017, n. 112)

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO**

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel Comune di Castelgrande nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «Strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto.

(G.U. 16 maggio 2017, n. 112)

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO**

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel Comune di Pescopagano nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/01 «Strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 1° lotto.

(G.U. 16 maggio 2017, n. 112)

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO**

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nel Comune di Muro Lucano, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6062 «Strada di collegamento dell'Area industriale di Baragiano con l'abitato di Muro Lucano».

(G.U. 17 maggio 2017, n. 113)

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO**

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nel Comune di Castelgrande e nel Comune di Muro Lucano, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «Strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto.

(G.U. 17 maggio 2017, n. 113)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di scolo del «Cavo Bernale» nel Comune di Forlì.

(G.U. 20 maggio 2017, n. 116)

**MINISTERO DELLA DIFESA
COMUNICATO**

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'aliquota di sedime pertinenziale del complesso alloggiativo denominato «Ex caserma Reatto», in Bressanone.

(G.U. 3 giugno 2017, n. 127)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA UNIFICATA
ACCORDO 4 maggio 2017**

Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 46/CU).

(G.U. 5 giugno 2017, n. 128, S.O., n. 26)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO**

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un fosso, in Forlì

(G.U. 6 giugno 2017, n. 129)

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
COMUNICATO**

Determinazione dei tassi di interesse per l'erogazione dei mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

(G.U. 12 giugno 2017, n. 134)

**MINISTERO DELLA DIFESA
COMUNICATO**

Espunzione dall'elenco degli alloggi da alienare e contestuale inserimento nell'elenco degli immobili da alienare secondo le modalità previste dall'art. 307 del codice dell'ordinamento militare, di taluni immobili in Savona.

(G.U. 24 giugno 2017, n. 145)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2017

Integrazioni delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 in materia di riqualificazione e sicurezza delle periferie.

(G.U. 27 giugno 2017, n. 148)

**ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO**

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di maggio 2017, che si pubblicano ai sensi



dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

(G.U. 27 giugno 2017, n. 148)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 giugno 2017

Tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura. Periodo di rilevazione 1° gennaio-31 marzo 2017. Periodo di applicazione dal 1° luglio al 30 settembre 2017.

(G.U. 30 giugno 2017, n. 151)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 giugno 2017

Modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA.

(G.U. 30 giugno 2017, n. 151)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Ripartizione del contributo compensativo a favore dei comuni per i minori introiti di imposte comunali sulle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.

(G.U. 30 giugno 2017, n. 151)

MINISTERO DELLA DIFESA

COMUNICATO

Passaggio dal demanio ai beni dello Stato di un immobile denominato «Ex Stazione Trasmittente Campo Base», in Augusta.

(G.U. 4 luglio 2017, n. 154)



Professione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

COMUNICATO

Approvazione della delibera n. 1/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 10 gennaio 2017.

(G.U. 10 giugno 2017, n. 133)

LEGGE 22 maggio 2017, n. 81

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

(G.U. 13 giugno 2017, n. 135)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

COMUNICATO

Approvazione della delibera n. 169/2016 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 8 novembre 2016.

(G.U. 8 luglio 2017, n. 158)



Pubblica Amministrazione

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 aprile 2017

Certificazioni da presentare da parte delle unioni di comuni e delle comunità montane, per i servizi gestiti in forma associata.

(G.U. 16 maggio 2017, n. 112)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 maggio 2017

Conferma degli importi delle riduzioni di risorse a carico dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna - Anni 2013, 2014 e 2015.

(G.U. 17 maggio 2017, n. 113)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 2017

Riassegnazione degli spazi finanziari a favore degli enti locali di cui all'art. 1, commi da 485 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

(G.U. 18 maggio 2017, n. 114)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 maggio 2017

Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, tra le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento per l'anno 2017.

(G.U. 19 maggio 2017, n. 115)



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 maggio 2017

Soppressione delle gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria.
(G.U. 20 maggio 2017, n. 116)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 aprile 2017

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488. (17A03395)
(G.U. 22 maggio 2017, n. 117)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 maggio 2017

Istituzione di una riserva per il finanziamento degli Accordi di sviluppo di cui all'art. 9-bis del decreto 9 dicembre 2014.
(G.U. 22 maggio 2017, n. 117)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2017

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017).
(G.U. 29 maggio 2017, n. 123, S.O., n. 25)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 maggio 2017

Differimento dei termini per la presentazione delle domande relative al bando del 20 marzo 2017 sulle infrastrutture elettriche per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (Smart Grid) nei territori delle regioni meno sviluppate - Programma operativo nazionale «Imprese e Competitività» 2014-2020 FESR, Asse IV, Azione 4.3.1.
(G.U. 30 maggio 2017, n. 124)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA COMUNICATO

Adozione del Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica.
(G.U. 31 maggio 2017, n. 125)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 maggio 2017

Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.
(G.U. 1 giugno 2017, n. 126)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 giugno 2017

Individuazione delle strutture regionali deputate a ricevere i reclami a seguito di presunte infrazioni accertate in relazione ai servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di competenza regionale e locale.
(G.U. 13 giugno 2017, n. 135)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 maggio 2017

Recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE.
(G.U. 17 giugno 2017, n. 139)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 maggio 2017

Recepimento della direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE.
(G.U. 17 giugno 2017, n. 139)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 aprile 2017

Modifiche al DM 13 dicembre 2016, recante Direttive e Calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2017 nei giorni festivi e particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.
(G.U. 19 giugno 2017, n. 140)

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90

Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
(G.U. 19 giugno 2017, n. 140, S.O., n. 28)

DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.
(G.U. 20 giugno 2017, n. 141)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



DECRETO 21 aprile 2017, n. 93

Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.

(G.U. 20 giugno 2017, n. 141)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**DECRETO 27 aprile 2017**

Modifiche al decreto 13 dicembre 2016, recante direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2017, nei giorni festivi e particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.

(G.U. 20 giugno 2017, n. 141)

LEGGE 21 giugno 2017, n. 96

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

(G.U. 23 giugno 2017, n. 144, S.O., n. 31)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2017

Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2017.

(G.U. 23 giugno 2017, n. 144, S.O., n. 32)

DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 98

Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

(G.U. 24 giugno 2017, n. 145)

DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 100

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

(G.U. 26 giugno 2017, n. 147)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 2017

Approvazione dello Statuto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

(G.U. 29 giugno 2017, n. 150)

LEGGE 23 giugno 2017, n. 103

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

(G.U. 4 luglio 2017, n. 154)

LEGGE 3 luglio 2017, n. 105

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.

(G.U. 7 luglio 2017, n. 157)

**Sicurezza****MINISTERO DELL'INTERNO****COMUNICATO**

Classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 12 maggio 2017, n. 109)

MINISTERO DELL'INTERNO**COMUNICATO**

Classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 12 maggio 2017, n. 109)

MINISTERO DELL'INTERNO**COMUNICATO**

Classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 12 maggio 2017, n. 109)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**DECRETO 2 maggio 2017**

Istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo.

(G.U. 13 maggio 2017, n. 110)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**DECRETO 2 maggio 2017**

Istituzione dei corsi antincendio di base e antincendio avanzato per il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere.

(G.U. 15 maggio 2017, n. 111)



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 maggio 2017**

Aggiornamento dei programmi del corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina di cui al decreto 4 dicembre 2013.
(G.U. 20 maggio 2017, n. 116)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 maggio 2017**

Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone.
(G.U. 23 maggio 2017, n. 118)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

MINISTERO DELL'INTERNO



COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

COMUNICATO

Aggiornamento dei programmi del corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina di cui al decreto 4 dicembre 2013.
(G.U. 1 giugno 2017, n. 126)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1 giugno 2017

Integrazioni e modifiche al decreto 17 marzo 2017 recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2017.
(G.U. 16 giugno 2017, n. 138)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 maggio 2017

Recepimento della direttiva 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.
(G.U. 17 giugno 2017, n. 139)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 aprile 2017, n. 101

Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.
(G.U. 26 giugno 2017, n. 147)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 giugno 2017

Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.
(G.U. 28 giugno 2017, n. 149)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 giugno 2017

Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli e rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con



apparecchiature mobili di rilevamento.
(G.U. 28 giugno 2017, n. 149)

**SENATO DELLA REPUBBLICA
DELIBERA 27 giugno 2017**

Proroga del termine di cui all'articolo 6 della deliberazione del 4 dicembre 2013, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».
(G.U. 3 luglio 2017, n. 153)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 8 luglio 2017, n. 158)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riclassificazione di alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 8 luglio 2017, n. 158)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 8 luglio 2017, n. 158)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 8 luglio 2017, n. 158)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Aggiornamento del numero ONU e della classe di rischio per alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 8 luglio 2017, n. 158)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 8 luglio 2017, n. 158)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMUNICATO**

Conferma dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili.
(G.U. 8 luglio 2017, n. 158)

DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.
(G.U. 10 luglio 2017, n. 159)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 giugno 2017**

Adozione delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle capitanerie di porto per le attività autorizzative e di controllo a istituti, enti e società di addestramento dei lavoratori marittimi.
(G.U. 11 luglio 2017, n. 160)



Rassegna di giurisprudenza

Catasto

■ Commissione Tributaria Regionale – Sezione Bari – Sentenza 447/10/2017



NOTA

Aeroporti «uniformi» in catasto

Tutte le unità immobiliari di un aeroporto sono inscindibilmente collegate all'attività di trasporto aereo e sono necessarie per l'esistenza, la qualificazione e il funzionamento di questo servizio pubblico. Pertanto, tutti gli immobili vanno classificati nella categoria catastale E/1 (stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei), non essendo ammissibile che le particelle immobiliari corrispondenti alla "zona commerciale" dell'aerostazione vengano separatamente classificate nella categoria D/8 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni).

Lo ha affermato la Ctr Bari 447/10/2017 (presidente Romanelli, relatore Graziano), annullando il diverso classamento catastale operato ai fini Imu dall'ufficio in relazione ad alcune particelle immobiliari dello scalo pugliese, sul presupposto di una loro autonomia reddituale e funzionale.

Secondo la Ctr, che al riguardo richiama la direttiva 2014/23/UE e la Cassazione (Sezioni unite 23322/2009), i «servizi a vocazione commerciale» presenti in un'aerostazione sono integrativi del «servizio passeggeri»: ciò è dimostrato dal fatto che ciascun locale commerciale deve svolgere la propria attività di concerto con le istruzioni impartite dalla società concessionaria e dall'Enac per soddisfare le esigenze degli utenti del servizio di trasporto aereo.

(Fabrizio Cancelliere, Gabriele Ferlito, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme e Tributi", 26 giugno 2017)

Condominio ed Immobili

■ Corte di Cassazione – Sentenza 7 febbraio 2017 n. 3239



NOTA

Il terrazzo è in «custodia» di chi ne ha l'uso esclusivo

I diritti si pagano: chi vanta la titolarità esclusiva del lastrico solare dell'edificio deve rassegnarsi a pagare i danni. Un principio confermato dalla recente della Cassazione (10 maggio 2016, n. 9449), riguardante fattispecie della responsabilità per danni derivanti dal lastrico solare esclusivo (esistente in un edificio in condominio).

La Suprema Corte, infatti, con la pronuncia n. 3239 dello scorso 7 febbraio 2017 ha affrontato, ancora una volta (si pensi alla numerosissima giurisprudenza in argomento) tale ipotesi dannosa, collocandosi certamente nel solco del precedente intervento ma senza dimenticare di fare anche un passo in avanti nell'ulteriore specificazione interpretativa dell'articolo 1126 del Codice civile



Per cercare di avere un quadro il più sistematico possibile dei complessi principi affermati è opportuno ripercorrere in prima battuta quanto affermato dalle citate Sezioni Unite.

Vediamo in ordine i principi da seguire:

a) la responsabilità per l'eventuale danno causato dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare esclusivo (o dalla terrazza a livello, sempre esclusiva) va ricondotta nell'ambito dell'illecito extracontrattuale;

b) in ogni caso, non si può ignorare la specificità di tale tipologia di copertura, in quanto, da un lato, la sua superficie, costituisce oggetto dell'uso esclusivo di chi abbia il relativo diritto; e, dall'altro, la sua parte strutturale sottostante costituisce "cosa comune", perché contribuisce ad assicurare la copertura dell'edificio;

c) diverse sono le posizioni del titolare dell'uso esclusivo sul lastrico solare e del condominio;

d) da una parte, il titolare di tale diritto è tenuto agli obblighi di custodia, ex articolo 2051 del Codice civile, in quanto si trova in rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso;

e) dall'altra parte, il condominio è tenuto (ai sensi degli articoli 1130, comma 1, n. 4 e 1135, comma 1, n. 4, del Codice civile), a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell'edificio e della relativa omissione risponde in base all'articolo 2043 del Codice civile;

f) queste due distinte responsabilità ai sensi d) ed e) possono concorrere tra loro;

g) in tal caso, il criterio di riparto previsto per le spese di riparazione o di ricostruzione dall'articolo 1126 del Codice civile (un terzo/due terzi) costituisce un parametro legale rappresentativo di una situazione di fatto, correlata all'uso e alla custodia della cosa, valevole anche ai fini della ripartizione del danno eventualmente cagionato;

h) diversamente, nel caso in cui risulti che il titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare o della terrazza a livello sia responsabile dei danni provocati ad altre unità immobiliari presenti nell'edificio per effetto di una condotta che abbia essa stessa provocato il danno; ipotesi in cui il titolare del diritto va conseguentemente ritenuto l'unico responsabile.

Da tale impostazione, che ormai può dirsi definitiva, deriva che ormai non possono più essere prese in considerazione le precedenti sentenze della Cassazione che attribuivano la custodia del lastrico solare al condominio (25288/2015), ai condòmini (1674/2015), o addirittura all'amministratore (17983/2014) anche se tale area fosse esclusiva. In sostanza, per le Sezioni Unite del 2016 il "custode" è solo il titolare esclusivo, e non il condominio, il quale risponde, al massimo, per una sua condotta illecita (articolo 2043 del Codice civile), qual è certamente l'omissione di manutenzione.

Per quanto riguarda la più recente pronuncia (Cassazione, sentenza 3239/2017), oltre a confermare detta impostazione, aggiunge un tassello importante per la valutazione del caso concreto: per poter attribuire la responsabilità per danni derivanti dal lastrico solare, occorre effettuare un'indagine – evidentemente a mezzo di perizia tecnica (e anche in base alle altre risultanze processuali) – sulle specifiche cause dell'evento e se tali cause, in particolare, sono ascrivibili ad un concorso di responsabilità oppure a un fatto esclusivo del titolare del diritto di uso (come nell'ipotesi dei danni provocati dall'ostruzione alla griglia di scarico delle acque piovane su un lastrico solare di proprietà esclusiva, chiarita dalla Cassazione con la sentenza 26086/2005).

(Luigi Salciarini, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 4 luglio 2017)



■ Tribunale di Savona – Sentenza 2 marzo 2017 n. 6029



NOTA

Mediazione, trenta giorni per impugnare la delibera condominiale

Il Tribunale di Savona con la sentenza del 2 marzo 2017 ha stabilito che “gli effetti impeditivi della decadenza sono collegati alla comunicazione della domanda di mediazione alle parti, e non già al mero deposito della domanda di mediazione presso l’organismo prescelto. Attese le conseguenze così pregnanti per la parte proponente la procedura di conciliazione, l’art. 5 comma 6 del d.lgs.28/2010, prevede che la domanda di mediazione possa essere comunicata direttamente alla controparte “anche a cura della parte istante”, onde evitare che lo stesso possa essere pregiudicato da tempistiche proprie dell’ente di mediazione”.

Gli effetti della domanda di mediazione. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio (art. 71-quater disp. att. c.c.), in primis, l'impugnazione della delibera assembleare, è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010. A tal proposito, il comma 6 dell'art. 5, D. lgs. n. 28/2010, prevede che “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale” ed “impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo”.

La vicenda. Tizio aveva ricevuto copia del Verbale della delibera in data 23.01.2015. In data 23.02.2015 (cadendo il 22.2.2015 di domenica) l’attore provvedeva al deposito presso l’ente di conciliazione prescelto della domanda obbligatoria di mediazione. In data 5.3.2015 l’organismo di conciliazione ha inviato al Condominio convenuto la comunicazione di avvenuto deposito della domanda di mediazione. In data 11.3.2015 il Condominio ha ricevuto la convocazione alla mediazione e all’incontro fissato per la mediazione alla data del 27.3.2015, il Condominio non partecipava e pertanto la procedura di mediazione veniva chiusa. In data 24.4.2015 Tizio provvedeva a notificare l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio. In giudizio, il Condominio convenuto ha eccepito l’intervenuta decadenza di parte attrice ex art.1137 cod.civ., per aver provveduto a comunicare l’instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria in epoca successiva allo spirare del termine decadenziale di 30 giorni.

La sentenza del Tribunale di Savona. Nella presente pronuncia, il Giudice di Savona ha evidenziato che se si vuol impugnare una delibera di condominio è necessario promuovere la mediazione entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera. In tal caso la legge è chiara nel collegare gli effetti impeditivi della decadenza alla comunicazione della domanda di mediazione alle parti, e non già al mero deposito della domanda di mediazione presso l’organismo prescelto. Non a caso, proprio l’art. 5 comma 6 del d.lgs.28/2010, prevede che la domanda di mediazione possa essere comunicata direttamente alla controparte “anche a cura della parte istante”, onde evitare che lo stesso possa essere pregiudicato da tempistiche proprie dell’ente di mediazione. Nella presente fattispecie, tuttavia, detta comunicazione (effettuata solo in data 11.3.2015) è avvenuta ben oltre il termine decadenziale di trenta giorni fissato ex lege. Di conseguenza, fuori termine.

Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale adito ha rigettato la domande dell’attore e per l’effetto ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione della delibera.

(Maurizio Tarantino, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “*Tecnici24*”, 3 luglio 2017)

■ Corte di Cassazione – Sentenza 30 giugno 2017 n. 16268



NOTA

Condomini in ristrutturazione, occhio alle distanze

La ristrutturazione «radicale», consistente nell'aumento di volumetria dell'edificio o nello



spostamento dell'immobile, soggiace alla disciplina delle distanze legali prevista per le «nuove costruzioni». Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 30 giugno 2017 n. 16268, accogliendo, con rinvio, il ricorso di un vicino che lamentava l'apertura di nuove finestre e l'avanzamento della costruzione all'interno del fondo confinante.

Il Tribunale di Brescia, invece, aveva rigettato le richieste di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento dei danni del proprietario del fondo limitrofo. La Corte d'Appello, nel confermare la decisione, ha affermato che il ricorrente aveva dedotto, per la prima volta, in secondo grado che i convenuti avevano realizzato una «nuova costruzione», avendo in precedenza fatto sempre riferimento ad un «ampliamento e ristrutturazione». E che comunque la palazzina risaliva ad un periodo precedente il piano regolatore. Secondo il ricorrente, al contrario, la «radicale trasformazione» era stata già indicata nell'atto di citazione, «avendo il fabbricato della controparte subito una modificazione nella volumetria, con l'aumento della sagoma di ingombro in modo da incidere sulle distanze tra gli edifici esistenti». Non solo, era evidente che le «modificazioni strutturali» non potevano in alcun modo essere considerate come una «semplice ristrutturazione», ma avrebbero dovuto essere ritenute «nuova costruzione», con la conseguente applicazione delle regole sulle distanze, per l'apertura delle vedute, previste dal Dm n. 1444/1968 e dal successivo piano regolatore del comune.

Una tesi fatta propria dalla Suprema corte secondo cui «rientrano nella nozione di nuova costruzione contenuta nella legge n. 1150/1942, anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 per il computo delle distanze legali dagli altri edifici, non solo l'edificazione di un manufatto su un'area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modifiche apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente». In senso conforme, la Cassazione (n. 5741/08) ha ritenuto legittima l'applicazione delle disciplina sulle distanze per i nuovi edifici, nel caso di un fabbricato confinante che era stato oggetto «oltre che di concessione di ristrutturazione, anche di ampliamento, e ricostruito in posizione diversa da quella preesistente».

La Corte territoriale, conclude la decisione, ha anche errato laddove «non ha considerato che rispetto alla radicale ristrutturazione dell'immobile, sin dall'inizio lamentata dall'attore, l'affermazione che il relativo manufatto edilizio costituisse una nuova costruzione non introduce in causa un fatto storico nuovo e diverso, ma qualifica giuridicamente quello originario ed immutato ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di distanze». E «poiché la qualificazione giuridica dei fatti tempestivamente allegati non soggiace a preclusioni di sorta, perché esprime una difesa tecnica e non una deduzione assertiva, la ritenuta tardività di tale difesa costituisce falsa applicazione del divieto dei nova in appello».

(Francesco Machina Grifeo, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 1 luglio 2017)

Edilizia e Urbanistica

■ Consiglio di Stato - Sentenza 30 giugno 2017, n. 3210



NOTA

Illegittima la tettoia realizzata 40 anni fa

La tettoia realizzata sul terrazzo non può essere paragonata a un elemento di arredo urbano irrilevante sotto il profilo edilizio-urbanistico; si tratta di un intervento di nuova costruzione e, come tale, richiede il preventivo rilascio di un permesso di costruire.

Vietate le tettoie

Il comune ordina la demolizione di una tettoia realizzata, sul lastrico solare, circa 40 anni addietro, consistente in una struttura metallica di circa 40 mq, con paletti di legno infissi su vasi e con una copertura di plastica e chiusura con cannicciato. L'ordine di demolizione viene impugnato ma il TAR



respinge il ricorso; la realizzazione dell'opera avrebbe richiesto il preventivo ottenimento di un permesso di costruire trattandosi di una "nuova costruzione" non potendo essere qualificata come intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del Dpr 380/2001.

L'ordine di demolizione sarebbe del tutto legittimo in quanto si tratterebbe di un atto vincolato, che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi pubblici coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione. Il privato non potrebbe neanche fare affidamento sul decorso del tempo (circa 40 anni) che non avrebbe avuto l'effetto di sanare l'opera abusiva.

Il parere del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3210 del 30 giugno 2017, ha confermato in pieno il parere espresso, in primo grado, dal TAR. Secondo il giudice di appello, la tettoia realizzata sul terrazzo non può essere paragonata ad un elemento di arredo urbano irrilevante sotto il profilo edilizio-urbanistico e realizzabile in assenza di un titolo abilitativo dei lavori; si tratta di un intervento di nuova costruzione, riconducibile alla categoria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e/5 del Dpr 380/2001 e, come tale, richiede il preventivo rilascio di un permesso di costruire ai sensi del successivo articolo 10, salvo che per le opere che siano destinate a "soddisfare esigenze meramente temporanee".

Il concetto di "opera precaria"

L'opera può definirsi precaria, e quindi realizzabile anche senza uno specifico titolo edilizio, quando sia destinata a soddisfare esigenze temporanee; in tale ipotesi, sarebbero irrilevanti i materiali utilizzati, l'amovibilità delle strutture, l'ancoraggio all'edificio o al suolo (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 1619/2016).

Legittimo l'ordine di demolizione

Partendo dal presupposto che la realizzazione della terrazza richiede il preventivo rilascio di un titolo abilitativo dei lavori ne discende, a cascata, che l'opera realizzata in assenza di tale titolo edilizio deve essere considerata abusiva e quindi, alla resa dei conti, la legittimità dell'ordine di demolizione.

Il decorso del tempo non sana l'abuso...

Il trascorrere del tempo non "sana" l'abuso ma, nel migliore dei casi, può richiedere una motivazione rafforzata nell'emissione dell'ordine di demolizione. Nel caso in esame, il giudice ha valorizzato un diverso aspetto. Il decorso del tempo non poteva essere invocato a far data dall'epoca di effettiva realizzazione delle opere (ovvero quarantanni or sono) bensì, solo dal 2010, epoca in cui la Polizia municipale, effettuando un sopralluogo, aveva rilevato l'esistenza del manufatto. Il passaggio di alcuni anni, tra la scoperta dell'abuso e l'adozione del provvedimento di demolizione, non è tale da far sorgere in capo al privato un affidamento tutelabile alla conservazione dell'abuso. Secondo la giurisprudenza amministrativa, la risalenza nel tempo dell'opera, non incide sul potere di repressione dell'abuso da parte della Pubblica amministrazione, sicché in sede di emissione dell'ordinanza di demolizione non si richiede "alcuna specifica valutazione delle ragioni d'interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati e neppure una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto" (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenze n. 13/2015, n. 5792/2014 e n. 6702/2012).

...e gioca a sfavore del cittadino

Il proprietario cerca di giustificarsi sostenendo che l'opera era stata realizzata nei lontani anni '70; il decorso del tempo avrebbe ingenerato, nel proprietario, il convincimento che l'opera fosse del tutto legittima. Il Consiglio di Stato fornisce una differente lettura del decorso del tempo sottolineando come tale elemento stia proprio a indicare che si tratta di opere non precarie, destinate ad un migliore godimento e utilizzo del lastrico solare, destinate ad assolvere una funzione permanente e non transitoria.



Quando contano le dimensioni

Il giudice amministrativo ritiene che le dimensioni abbiano il loro peso. Realizzare una struttura di circa 40 mq sul lastrico solare non può non incidere sul profilo e sul prospetto dell'edificio, che ne risulta trasformato, come si evince, peraltro, dalla documentazione fotografica depositata in atti.

Si tratta di una nuova costruzione

Esclusa la qualificazione della struttura realizzata quale opera precaria, rilevata l'improprietà dei richiami giurisprudenziali riferiti a controversie relative a gazebo e ad altre strutture effettivamente precarie, e rimarcata la trasformazione del profilo dell'edificio, rimane ferma la qualificabilità dell'intervento come di nuova costruzione che, come tale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e.5), e dell'articolo 10 del Dpr 380/2001, avrebbe richiesto il rilascio del permesso di costruire sicché, in assenza del titolo edilizio suddetto, l'opera è stata considerata abusiva.

Il titolare attuale risponde dell'abuso

La realizzazione dell'abuso in epoca antecedente all'acquisto dell'immobile da parte del destinatario dell'ordine di demolizione costituisce un elemento irrilevante. L'articolo 31 del T.U. edilizia prevede che le misure repressive possano essere irrogate verso il proprietario ovvero verso il responsabile dell'abuso; la circostanza che l'attuale proprietario sia responsabile per la realizzazione dell'opera abusiva da parte del terzo si concilia con l'esigenza di rimuovere l'opera abusiva, cosa che solo l'attuale proprietario può compiere legittimamente. Ad essere precisi la norma (articolo 31, comma 2) prevede che il proprietario attuale della costruzione abusiva possa essere destinatario dell'ordinanza di demolizione e, sotto questo profilo, prescinde dalle indagini sulla responsabilità dell'abuso; il nuovo acquirente, infatti, succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al precedente proprietario (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 10 gennaio 2007, n. 40).

(Donato Palombella, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24", 7 luglio 2017)

36

■ T.A.R. Lombardia – Sezione Brescia - Sentenza n. 452/2017



NOTA

Il Comune non è obbligato a far demolire il gazebo

Il Comune, nel ricercare un bilanciamento tra il rispetto della disciplina urbanistica, che non consente l'insediamento stabile di volumi ulteriori, e l'interesse dell'operatore economico a utilizzare nuovi spazi per la clientela, può rinunciare ad ordinare la demolizione del gazebo abusivo nel giardino di un condomino, purché l'opera originaria sia ampiamente modificata nel rispetto di tutte le precise richieste dell'autorità comunale.

È quanto ha precisato il Tar Lombardia - Sez. Brescia nella sentenza n. 452/2017.

Per comprendere tale decisione bisogna considerare che tutte le strutture non precarie, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerate come idonee ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l'assenza di opere murarie.

Tale considerazione vale certamente per un gazebo (o un chiosco), se non è deputato ad un uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo destinato ad essere reiterato nel tempo in quanto stagionale (la stagionalità, infatti, non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti).

In ogni caso non possono comunque essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze temporanee quelli diretti a un'utilizzazione perdurante nel tempo, come abitazioni, ambienti di lavoro oppure come depositi, magazzini e simili.

La vicenda esaminata dal Tar Lombardia Sez. Brescia iniziava proprio a seguito dell'abusiva realizzazione in un giardino privato di un gazebo (con funzione di sala esterna) da parte del gestore di un ristorante-pizzeria facente parte di un caseggiato. L'opera suscitava le proteste di un condomino che lamentava, tra l'altro, la presenza di tamponature, la violazione dell'art.907 c.c. (tra la sommità



della ringhiera del balcone di sua proprietà e la copertura della struttura vi erano meno di tre metri) e la violazione della servitù di aerazione (in quanto il manufatto interferiva con una bocca di lupo collegata all'autorimessa condominiale).

Successivamente il costruttore riduceva in modo significativo il gazebo, riuscendo così ad ottenere la sanatoria del manufatto.

Tuttavia il condomino si rivolgeva al Tar Lombardia per ottenere l'annullamento del provvedimento ma il ricorso veniva respinto.

I giudici amministrativi, infatti, hanno sottolineato come con il permesso di costruire in sanatoria non si è voluto regolarizzare un abuso edilizio, ma definire le condizioni necessarie ad una parte dell'opera abusiva di rimanere al suo posto, con le necessarie modifiche.

In altre parole per conciliare rispetto della disciplina urbanistica e l'interesse di un operatore economico ad utilizzare il gazebo come ulteriore spazio per la propria attività commerciale, il comune può rilasciare un provvedimento di sanatoria parziale abbinato a un titolo edilizio che trasformi la consistenza della struttura iniziale per renderla conforme ad un'opera edilizia assentibile.

Con questa soluzione, però, il manufatto sanato non è quello abusivamente realizzato (che si trova ancora materialmente al suo posto), ma quello che dovrà sostituirlo, in tutto o in parte, entro breve tempo.

Questa soluzione comporta inevitabilmente un'attività di vigilanza dell'autorità comunale anche successiva al rilascio del provvedimento di sanatoria per verificare l'effettiva realizzazione di un gazebo conforme alla legge (cioè con schermature leggere, tendaggi laterali pesanti solo in casi particolari, parte superiore compatibile con servitù di veduta verticale).

(Giuseppe Bordoli, **Il Sole 24 ORE** – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 6 luglio 2017)



Fisco & Agevolazioni

■ Corte di Cassazione – Sezione Tributaria - Ordinanza 28 giugno 2017 n. 16143



NOTA

Agevolazioni "prima casa", irrilevanti i dati catastali per individuare l'abitazione di lusso
Ai fini delle agevolazioni sulla prima casa, i dati catastali sono irrilevanti per classificare l'abitazione come di lusso. Gli unici parametri validi sono quelli contenuti nel decreto ministeriale, quali la superficie effettiva, al netto di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l'ordinanza n. 16143 del 28 giugno 2017. Gli Ermellini hanno accolto il ricorso degli acquirenti di un immobile ritenendo determinanti i parametri stabiliti con decreto ministeriale per classificare l'immobile e stabilire il diritto alle agevolazioni "prima casa".

Il fatto – L'ordinanza in commento prende le mosse dall'impugnazione proposta avverso la sentenza della Commissione Tributaria, che aveva revocato le agevolazioni "prima casa" ai proprietari dell'abitazione, in quanto, dai dati catastali, l'immobile era classificato come immobile di lusso. Secondo i ricorrenti, la sentenza della CTR è sbagliata, in quanto la classificazione dell'immobile è stata fondata esclusivamente sulle risultanze catastali, e non in base ai criteri dettati dall'art. 6 del D.M. 2.8.1969.

Determinanti i parametri ministeriali - La Suprema Corte ha ritenuto corretta la doglianza cassando la sentenza impugnata, in quanto effettivamente la C.T.R. ha erroneamente fondato la propria



decisione solo sulla risultanze catastali, mentre per l'art. 6 del citato D.M. costituiscono abitazioni di lusso, tra altre tipologie, le unità immobiliari "aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)".

Da ciò deriva che il carattere non di lusso del fabbricato in questione, per l'applicazione (o la conservazione in caso vendita e successivo riacquisto) dell'aliquota agevolata, deve essere riscontrato sulla sola base dei criteri indicati dal citato decreto ministeriale, restando priva di autonoma e decisiva rilevanza la classificazione catastale, da cui, come nella specie, la superficie complessiva superava il massimo previsto per la fruibilità dell'agevolazione.

(Giuseppe Donato Nuzzo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24", 4 luglio 2017)



Approfondimenti

Sicurezza in cantiere

Il preposto addetto alla sorveglianza dei ponteggi

(Pierpaolo Masciocchi, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Cantieri24", 13 luglio 2017)

Generalmente l'individuazione della figura del preposto non è obbligatoria, ma è una scelta autonoma del datore di lavoro da effettuare in base all'organizzazione ed alla complessità della sua azienda.

Il preposto, infatti, è un soggetto dotato di potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e di adeguate competenze professionali al quale il datore di lavoro fa ricorso quando non può personalmente sovrintendere all'attività lavorativa e controllare l'attuazione delle direttive da lui impartite.

Esistono tuttavia dei casi - come il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisorie, dei lavori di demolizione, del montaggio e smontaggio dei ponteggi - ove il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e che questi sia gerarchicamente sovraordinato rispetto ai lavoratori che effettuano tali attività.

L'articolo 136 del D.Lgs. 81/08, ad esempio, stabilisce che "il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste".

La vigente normativa prevenzionale, inoltre, prevede la presenza di un preposto anche nell'ambito di altre attività ritenute pericolose quali quelle relative alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili.

Al riguardo, l'art. 149, comma 2, del D.Lgs. 81/08 prescrive che le paratoie e i cassoni - oltre a dover essere ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente, e a dover essere provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali - debbano anche sottoposti alla diretta sorveglianza di un preposto quando si debba procedere alla loro costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento.

Medesima presenza è richiesta per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili che devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti (art. 151 del D.Lgs. 81/08).

Per tali figure non è prevista dal D.Lgs. 81/08 alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella di cui all'articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08, nell'ambito della quale dovranno, pertanto, essere trattati i rischi e le misure concernenti tali attività.

Sul punto è interessante segnalare un recente orientamento del Ministero del Lavoro (Cfr. Interpello 29 dicembre 2015, n. 16) ove viene chiarita la differenza fra la figura del preposto addetto alla sorveglianza dei ponteggi, disciplinata dall'art. 136 del D.Lgs. 81/08 e imposta per legge, e quella del preposto generale ex articolo 2, comma 1, lettera e), del medesimo decreto, facoltativa.



GRUPPO 24 ORE

Rileva il Ministero che l'individuazione dei destinatari delle norme di prevenzione degli infortuni va compiuta non soltanto in relazione alla qualifica rivestita dall'agente nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale, quanto e soprattutto in riferimento alle reali mansioni esercitate che importano l'assunzione di fatto della responsabilità a queste inerenti.

In questo senso deve essere letto l'art. 299 del D.Lgs. 81/08 che dispone che le posizioni di garanzia relative ai vari soggetti della sicurezza gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

La Commissione per gli interpellanti ricorda poi che lo stesso preposto è destinatario ope legis dello svolgimento di funzioni specificamente individuate dalla legge (Cfr. art. 19, D.Lgs. 81/08), quali:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione.

Pertanto, mentre la necessità di ricorrere all'individuazione di uno o più preposti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/08, è strettamente correlata all'organizzazione aziendale che, facoltativamente, ogni datore di lavoro si è data, esistono alcuni casi particolari (come quelli segnalati in precedenza, ovvero il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisorie, i lavori di demolizione, il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi, ecc.) in cui il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione.

Da ciò discende, a giudizio della Commissione (Cfr. Interpello 29 dicembre 2015, n. 16), che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare sia ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall'Allegato XXI del D.Lgs. 81/08, sia al corso di formazione previsto dall'art. 37, comma 7, del medesimo decreto.

Per assolvere appieno a tutti i propri obblighi formativi, il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi dovrà svolgere un articolato percorso formativo.

Innanzitutto, essendo prioritariamente un lavoratore, il preposto dovrà ricevere in via preliminare un'adeguata formazione in ossequio a quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08. Si dovrà prevedere, al riguardo, un percorso formativo generale ed uno specifico.



La durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, di diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali e di organi di vigilanza, controllo e assistenza.

La formazione specifica dovrà avere invece durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell'articolo 28.

Oltre alla medesima formazione dei lavoratori, sopra descritta, i preposti dovranno frequentare un modulo specifico dalla durata minima di 8 ore. I contenuti della formazione devono comprendere, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19:


1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

I preposti addetti alla sorveglianza dei ponteggi dovranno, infine, ricevere una formazione specifica di 28 ore che dovrà riguardare:

- a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
- b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
- c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
- d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
- e) le condizioni di carico ammissibile;
- f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

Nello schema in seguito illustrato sono riportati i contenuti minimi del percorso formativo specifico per i preposti addetti alla sorveglianza dei ponteggi.





Fabbricati rurali non ancora denunciati al Ceu, semaforo verde per gli avvisi bonari

(Emanuela Dal Santo, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “Consulente Immobiliare”, Edizione del 15 luglio 2017, n. 1025 pag. 1205-1209)

Sono stati già inviati i non pochi avvisi bonari agli intestatari catastali di fabbricati rurali non ancora dichiarati al catasto edilizio urbano. Si tratta, secondo il comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 24 maggio 2017, di oltre 1 milione di avvisi per i proprietari di 800 mila immobili.

Semaforo verde per l'esercito degli avvisi bonari relativi ai fabbricati rurali non ancora dichiarati al catasto edilizio urbano (Ceu), vale a dire per i fabbricati rurali già iscritti nel catasto dei terreni (Ct), unitamente ai relativi fondi rustici, ma non ancora denunciati al catasto dei fabbricati (Cf) con autonoma rendita catastale. Il cammino dell'Agenzia delle entrate, come annunciato dalla stessa nelle precedenti informative, è dunque proseguito sia nell'attività di accertamento dei fabbricati rurali che risultano censiti ancora al catasto dei terreni, sia nella campagna di sensibilizzazione al fine di permettere agli intestatari catastali di tali fabbricati, da decenni oggetto di diverse e differenti discussioni, di regolarizzare la propria posizione. Come si ricorderà, infatti, con comunicato stampa del 16 gennaio 2017 l'Agenzia delle entrate, a seguito di una specifica ricognizione dei fabbricati rurali censiti ancora al catasto dei terreni:

43

-ha pubblicato sul proprio sito internet (www.agenziaentrate.gov.it) l'elenco dei fabbricati rurali che risultano ancora censiti nel catasto terreni;

-ha invitato i titolari di diritti reali sui fabbricati rurali stessi a presentare la denuncia catastale di aggiornamento, avendo avuto l'obbligo di dichiararli al Cf entro il termine del 30 novembre 2012, avvalendo dell'istituto del ravvedimento operoso (con pagamento di sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie);

-ha avvertito gli intestatari catastali che gli uffici provinciali-territorio dell'agenzia delle entrate, in mancanza della regolarizzazione spontanea, procederanno all'accertamento ponendo gli oneri di accatastamento a carico degli stessi e applicando le sanzioni ordinarie previste dalla legge.

In precedenza, con circolare del 4 novembre 2016 (prot. n. 0015086), emanata dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati (CNGeGL), sono stati segnalati alcuni rilevanti aspetti ai fini dell'autonomo accatastamento, mediante utilizzo della procedura informatica Docfa di cui al D.M. 701/1994, dei fabbricati rurali (ad uso abitativo o strumentale all'esercizio dell'attività agricola) già iscritti nel catasto terreni, con esclusione delle costruzioni che non costituiscono oggetto di inventariazione o censimento (ruderi, vasche per l'acquacoltura, tettoie, serre, concimaie, pozzi). Ma andiamo con ordine.

Fabbricati rurali da censire

L'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria) del D.L. 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011), al comma 14-ter, ha disposto esplicitamente che i fabbricati rurali iscritti nel Ct, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi del comma 3 dell'art. 3 (Immobili oggetto di censimento) del D.M. finanze 28/1998, devono essere dichiarati al Ceu (Ag. territorio, per tutte, circ. n. 96/T del 9 aprile 1998), entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal D.M. finanze 701/1994 (procedura informatica Docfa). Secondo la medesima disposizione ministeriale, non costituiscono oggetto di censimento, tranne che non abbiano un'ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, i seguenti immobili:

-manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;



- serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
- vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
- manufatti isolati privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

Si ricorda che, per espressa previsione del successivo comma 4, le opere di cui alle lett. a) ed e), nonché quelle indicate nella lett. c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o più unità immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle medesime unità. Il legislatore dell'IMU, cioè dell'imposta municipale propria, ha introdotto dunque l'obbligo di dichiarare nel Ceu anche i fabbricati rurali già censiti nel Ct per i quali in precedenza tale obbligo non sussisteva (Ag. entrate, ris. n. 207/E del 6 agosto 2009; circ. n. 109/E del 24 maggio 2000 e circ. n. 50/E del 20 marzo 2000).

44

Come detto, la dichiarazione di aggiornamento catastale doveva essere presentata entro venerdì 30 novembre 2012, termine prorogato a venerdì 31 maggio 2013 per i fabbricati rurali situati nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo – interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 – come stabilito dal comma 1-bis dell'art. 11 (Ulteriori disposizioni per il favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012) del D.L. 174/2012 (convertito dalla legge 213/2012). In caso di non ottemperanza da parte del soggetto obbligato (proprietario in tutto o in parte del fabbricato rurale), secondo il successivo comma 14-quater dello stesso art. 13 del D.L. 201/2011, si sarebbe applicata la procedura stabilita dal comma 336 (atti di aggiornamento dei proprietari o d'ufficio) dell'art. 1 della legge 311/2004 (Finanziaria 2005), salva l'irrogazione delle sanzioni previste attualmente da un minimo di € 1.032 (ex € 258) a un massimo di € 8.264 (ex € 2.066).

Con riferimento all'obbligo dichiarativo, l'Agenzia del territorio con circ. n. 2 del 7 agosto 2012, recante i chiarimenti sulla nuova disciplina in materia di censimento dei fabbricati rurali ai sensi del citato art. 13, commi 14-bis, 14-ter e 14-quater, del D.L. 201/2011 e del D.M. finanze 26 luglio 2012, ha precisato fra l'altro che per tali fabbricati deve essere previamente presentato l'atto di aggiornamento del Ct (tipo mappale), con passaggio dei beni alla partita speciale 1 "Enti urbani e promiscui" (par. 5). Inoltre è stato chiarito che:

- nella relazione tecnica allegata all'atto di aggiornamento cartografico deve essere specificato che l'atto è presentato ai sensi dell'art. 13, comma 14-ter, del D.L. 201/2011;
- la successiva dichiarazione Docfa, relativa alle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato rurale, deve essere redatta indicando l'apposita "tipologia di documento" (prevista nell'allegato 3 della medesima circ. n. 2/2012) e, nel campo "Note relative al Documento e Relazione tecnica", l'elenco delle autocertificazioni e dell'ulteriore documentazione allegata (modelli allegati al D.M. 26 luglio 2012);
- nel caso in cui al Ct siano presenti più subalterni e l'intestatario di uno di questi intenda dichiarare separatamente il proprio immobile, il professionista tecnico, dopo la presentazione del tipo mappale, deve redigere (in allegato alla dichiarazione Docfa) un apposito elaborato planimetrico, con relativo elenco subalterni, specificando la corrispondenza con i subalterni iscritti al Ct.

Si ricorda infine che il medesimo comma 14-quater dell'art. 13 del D.L. 201/2011 ha stabilito altresì che nelle more della presentazione della denuncia di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'IMU va corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio – determinato dai comuni competenti, a seguito dell'attribuzione della rendita "proposta" mediante procedura Docfa – sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto (rendita cosiddetta "presunta").



Criticità sull'accatastamento dei fabbricati rurali

Come segnalato anche in un precedente scritto, nell'incontro del 27 ottobre 2016, promosso dalla Direzione centrale catasto, cartografia e pubblicità immobiliare dell'agenzia delle entrate, il Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati ha partecipato con gli altri ordini professionali tecnici alla definizione di alcuni dubbi in tema di accatastamento autonomo dei fabbricati rurali già iscritti nel Ct. Le precisazioni professionali sono state riepilogate nella citata circolare del 4 novembre 2016 (prot. n. 0015086) nella quale sono stati rimarcati in sostanza i seguenti aspetti:

-i proprietari dei fabbricati rurali (o loro porzioni), già iscritti al Ct unitamente ai relativi fondi rustici, sono tenuti a classificarli autonomamente al catasto fabbricati (Cf);

-l'Agenzia provvederà d'ufficio all'iscrizione al Cf, in luogo del proprietario, qualora quest'ultimo non abbia osservato l'obbligo dichiarativo, con oneri posti a carico del soggetto inadempiente – secondo la determinazione direttoriale del 29 settembre 2009;

-le sanzioni ordinarie per il mancato accatastamento vanno da un minimo di € 1.032 a un massimo di € 8.264 (Ag. territorio, circ. n. 4 del 29 aprile 2011);

-il proprietario che procede spontaneamente all'iscrizione dell'immobile al Cf, avvalendosi dall'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 (Ravvedimento) del D.Lgs. 472/1997 e sue integrazioni e modificazioni, oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia del territorio già nella circ. n. 2 del 17 aprile 2002, potrà beneficiare delle sanzioni ridotte pari a € 172 (1/6 del minimo);

-i fabbricati che non costituiscono oggetto di censimento, ai sensi del citato comma 3 dell'art. 3 del D.M. 28/1998, sono esclusi dall'obbligo dichiarativo di aggiornamento catastale. In particolare sono esclusi dall'obbligo dichiarativo:

-i fabbricati in stato di collabenza, ovvero fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado, che possono essere dichiarati (mediante procedura Docfa) al Cf come "unità collabente", cioè classificati nella categoria fittizia (o virtuale) "F/2" poiché priva di rendita catastale (Ag. entrate, circ. n. 27/E del 13 giugno 2016, risp. 1.1);

-i fabbricati diroccati (ruderi), che possono essere dichiarati per l'aggiornamento dei dati al Ct.

Tutto ciò è stato riaffermato dall'agenzia delle entrate nel comunicato stampa del 16 gennaio 2017, nel quale tra i fabbricati esclusi dall'obbligo dichiarativo sono stati indicati anche quelli in corso di costruzione o di definizione, cioè i fabbricati classificati nelle categorie fittizie "F/3" ed "F/4" (Ag. entrate, circ. n. 27/E del 13 giugno 2016, risposta 1.2), e ribadito dalla medesima Agenzia nel successivo comunicato stampa del 24 maggio 2017. In quest'ultimo comunicato è stato ricordato in particolare che:

-i titolari di diritti reali sui fabbricati che possiedono i requisiti di ruralità avevano l'obbligo di dichiararli al Ceu entro il 30 novembre 2012, mentre per i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità la dichiarazione andava presentata entro 30 giorni dalla data di perdita dei requisiti stessi;

-l'avviso bonario consentirà a ciascun soggetto di conoscere la propria posizione e verificare quali fabbricati sono sottoposti all'obbligo dichiarativo;

-i proprietari che aderiscono agli avvisi bonari, presentando una dichiarazione di aggiornamento catastale, potranno pagare la sanzione ridotta di € 172, in luogo di quella ordinaria che va da un minimo di € 1.032 a un massimo di € 8.264.

In assenza della regolarizzazione spontanea, quindi in caso di inerzia dei soggetti interessati, le Direzioni provinciali/uffici provinciali-territorio dell'agenzia delle entrate procederanno all'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge e all'accertamento in sostituzione del soggetto inadempiente, con oneri a carico di quest'ultimo. Con ogni probabilità si procederà secondo la previsione di cui al comma 277 dell'art. 1 della legge 244/2007 (Finanziaria 2008), in virtù della quale gli uffici provinciali dell'Agenzia, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte



dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti dalla citata determinazione direttoriale del 29 settembre 2009. Forse è davvero l'ultima occasione per regolarizzare la propria posizione, sostenendo una spesa irrisoria. Nell'eventualità in cui l'avviso bonario dovesse presentare delle inesattezze, il proprietario potrà comunicarle all'Agenzia alternativamente:

-compilando l'apposito "modello di segnalazione" allegato all'avviso stesso;

-utilizzando il servizio online disponibile sul proprio sito internet (www.agenziaentrate.gov.it).

Si ricorda infine che in Lombardia gli avvisi bonari spediti sono stati oltre 83 mila, con il maggior numero di richieste di regolarizzazioni spontanee nelle province di Sondrio (oltre 18 mila), Como (oltre 15 mila) e Brescia (oltre 11 mila).

Insegnamento della Cassazione

Nell'economia del discorso vale la pena di ricordare altresì il consolidato orientamento delle sezioni quinta e sesta civile della Corte di cassazione in tema di trattamento ICI/IMU/TASI dei fabbricati rurali ad uso sia abitativo che strumentale allo svolgimento dell'attività agricola. Gli Ermellini continuano a rinverdire il proprio principio di diritto, delineato con le sentenze gemelle n. 18565/2009 e n. 18570/2009 pronunciate dalle sezioni unite, secondo cui i fabbricati rurali ad uso abitativo e/o strumentale all'esercizio dell'attività agricola (coltivazione della terra, allevamento di animali, agriturismo) sono soltanto le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/6 (per le costruzioni abitative) e D/10 (per le costruzioni strumentali).

Fra le ultime pronunce, naturalmente risultanti all'epoca della stesura del presente scritto, si segnalano l'ord. n. 13132 del 24 maggio 2017 e la sent. n. 3349 dell'8 febbraio 2017. Infine è appena il caso di rimarcare che i fabbricati rurali strumentali (classificati o classificabili nella categoria catastale D/10) sono esenti dall'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2014, in virtù della disposizione prevista dal comma 708 dell'art. 1 della legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014), mentre restano assoggettati alla TASI ai sensi del comma 678 della medesima legge di Stabilità 2014, anche se in ogni caso l'aliquota non può superare l'1 per mille.

Altri recenti pronunciamenti della suprema Corte in tema di fabbricati rurali

Cass., Sez. VI civ., ord. n. 12659, 19.5.2017
Cass., Sez. VI civ., ord. n. 12663, 19.5.2017
Cass., Sez. VI civ., ord. n. 12296, 17.5.2017
Cass., Sez. VI civ., ord. n. 11588, 11.5.2017
Cass., Sez. trib., sent. n. 2404, 3.1.2017
Cass., Sez. trib., sent. n. 3350, 8.2.2017
Cass., Sez. trib., sent. n. 2116, 27.1.2017
Cass., Sez. trib., sent. n. 714, 13.1.2017



L'Esperto risponde



Agevolazioni fiscali

■ NON INCIDE IL SUCCESSIVO CAMBIO DI DESTINAZIONE

D. *Approfittando del bonus ristrutturazioni del 50 per cento, nel 2015 ho eseguito lavori di manutenzione straordinaria su una casa di mia proprietà, ma disabitata (categoria catastale A/4). Nel caso in cui l'immobile (che resterebbe di mia proprietà) venisse utilizzato da una fondazione senza scopo di lucro (Onlus) quale "casa di cura senza fine di lucro" (categoria catastale B/2), resterebbero valide le detrazioni del 50% già in corso, e potrei fruire dei relativi bonus fiscali per ulteriori lavori di ristrutturazione e risparmio energetico, necessari per rendere l'immobile a norma?*

R. Nell'ipotesi di cambio di destinazione d'uso successivo all'ultimazione degli interventi, si conserva il diritto alla detrazione fino alla completa estinzione del decimo anno, anche se l'unità immobiliare abitativa ristrutturata viene destinata a casa di cura, con variazione catastale da A/4 a B/2 effettuata dopo l'ultimazione dei lavori. L'importante è che all'atto dell'esecuzione dei lavori sussistano tutte le condizioni per accedere ai benefici. La detrazione del 50 per cento (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di Bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it) continua ad applicarsi anche in caso di successivo utilizzo come casa di cura.

In sostanza, anche in presenza di successivo cambio di destinazione d'uso (variazione catastale in B/2) non si decade dalle agevolazioni fiscali, a patto che ci siano tutti i requisiti per fruire della detrazione quantomeno fino all'ultimazione dei lavori.

Se invece, fin dall'origine, è previsto l'intervento di variazione di accatastamento in non abitativo, la detrazione non compete (risoluzione 14/E dell'8 febbraio 2005). Le spese di ristrutturazione edilizia sostenute dopo il cambio di destinazione d'uso non fruiscono della detrazione del 50 per cento, mentre le spese di riqualificazione energetica, in caso di conseguimento dei prescritti valori termici previsti nel Dm 11 marzo 2008, fruiscono, fino al 31 dicembre 2017, della detrazione del 65 per cento (articolo 1, comma 2, lettera a, n.1 e n.3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di Bilancio 2017, si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it).

(Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 10 luglio 2017)



Catasto

■ NON C'È OBBLIGO DI SANARE LA DIFFORMITÀ MINIMA

D. *Nel 2013 ho ereditato un appartamento, assieme a un fratello e una sorella. L'intenzione dei due era quella di vendere, mentre io volevo acquistare le loro quote. Ho accettato l'importo chiesto da mio fratello e regolato la compravendita con rogito notarile. L'altra erede, mia sorella, ha invece*



chiesto una cifra esagerata, che non ho accettato. Inoltre, lei ha fatto notare che la planimetria catastale differiva di poco dalla realtà dell'immobile, che in un parete ha una rientranza riscontrata pari a 0,27 mq; voleva quindi chiedere una sanatoria all'agenzia del Territorio, implicando anche me oppure facendosi rilasciare una manleva (cosa che non ho accettato).

È vero che per alcune modifiche (spostamento di porte, tramezzi, eccetera) non vi è l'obbligo di sanatoria, ex DI 78/2010, se questa non modifica la rendita catastale? La difformità descritta fa parte di queste eccezioni? Quale altro lavoro è ricompreso?

R. In tema di difformità planimetriche tra elaborato depositato in catasto e stato reale dell'immobile, oltre alla norma citata, possono essere consultate le circolari 2/E e 3/E del 2010 dell'agenzia del Territorio, il cui download è possibile dal sito istituzionale delle Entrate. Dalla lettura di queste circolari emerge l'esattezza di quanto rappresentato nel quesito.

In sostanza: lievi spostamenti di tramezzi, piccole rientranze nei muri, posizione di porte e finestre nell'ambito del vano non collocate correttamente, o di dimensioni diverse, non obbligano a produrre una nuova planimetria in catasto. La chiave di lettura dell'obbligo o meno della ripresentazione della planimetria catastale rileva nel fatto che la difformità incida o meno sulla consistenza catastale (superficie o numero di vani, numero dei servizi, destinazione degli ambienti). Considerato poi che la rappresentazione grafica delle unità immobiliari in catasto è nella scala 1:100, o anche 1:200, è evidente come l'errore di graficismo copra abbondantemente differenze di 20-30 cm di lunghezze e relative superfici sottese. Resta, comunque, la facoltà della proprietà di presentare variazioni della planimetria catastale per l'allineamento allo stato reale dell'immobile, anche per casistiche non influenti sulla consistenza catastale.

(Antonio Iovine, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 3 luglio 2017)

■ FABBRICATI RURALI: SANZIONI PRESCRITTE IN 5 ANNI

D. *Ravvisato che il 30 novembre 2012 è scaduto il termine per l'accatastamento dei fabbricati che hanno perduto i requisiti di ruralità, si chiede se - con il decorso del termine quinquennale per l'applicazione della sanzione per mancato accatastamento - dal 1° dicembre 2017 sarà definitivamente prescritta la relativa sanzione per gli accatastamenti di fabbricati già rurali compiuti dopo tale data.*

R. Il 30 novembre 2012, in verità, riguarda la scadenza per dichiarare al catasto fabbricati le costruzioni che erano già censite al solo catasto terreni come "fabbricato rurale": obbligo introdotto dall'articolo 13, comma 14-ter, del DI 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In effetti, il 1° dicembre 2017 scadrà il termine quinquennale per la contestazione dell'inadempimento della presentazione della dichiarazione catastale. Tuttavia, l'agenzia delle Entrate ha inviato degli avvisi bonari ai soggetti che non abbiano ancora provveduto alla dichiarazione, al ricevimento dei quali i soggetti destinatari possono ancora provvedere all'adempimento spontaneo, beneficiando del ravvedimento operoso e corrispondendo la sanzione ridotta a 172 euro (pari a 1/6 del minimo edittale).

Diversamente, nel momento in cui l'agenzia delle Entrate provvederà a contestare la violazione, potrà applicare una sanzione con un importo compreso tra 1.032 e 8.264 euro. Tale contestazione dovrà avvenire entro il 1° dicembre 2017. Tuttavia, decorso questo termine, non sarà applicabile la sanzione, ma resta attivabile la procedura di cui alla legge 244/07, articolo 1, comma 277, per la quale all'inadempiente potrà essere notificato l'invito a provvedere alla dichiarazione in catasto entro 90 giorni dalla ricezione (decorsi inutilmente i quali, l'Agenzia potrà provvedere all'accatastamento d'Ufficio, addebitando costi tecnici, tributi e sanzione al contribuente). Decorsi i 90 giorni dalla ricezione della notifica, l'Agenzia comunica agli interessati la data del sopralluogo propedeutico all'accertamento d'ufficio. Fino alla data del sopralluogo, il contribuente può ancora provvedere alla



dichiarazione in catasto in forma autonoma, ma dovrà corrispondere le spese generali (150 euro) ex determinazione del Direttore dell'agenzia del Territorio del 29 settembre 2009.

(Antonio Iovine, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 3 luglio 2017)



Condominio

■ BRAGA DI SCARICO ROTTA: COSTI DIVISI IN PARTI UGUALI

D. *Il mio appartamento è al terzo e ultimo piano di un condominio degli anni '70. La braga di connessione del mio impianto domestico delle acque reflue alla condotta verticale ha subito una rottura, con fuoriuscita d'acqua che ha invaso i soffitti dei due piani inferiori. La ricerca del guasto ha comportato la demolizione della soletta in cemento armato, in corrispondenza della braga. Sono stati sostituiti un pezzo dello scarico verticale e la braga stessa.*

Il regolamento condominiale del '70 afferma che «le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tali colonne sono ripartite in parti uguali fra i condòmini. Qualora si manifesti un danno facilmente localizzabile, contribuiranno alle spese di riparazione o ricostruzione i condòmini allacciati da quel punto in su». Chiedo se, vista la sentenza 778/2012 della seconda sezione della Corte di cassazione, le spese possano ricondursi al condominio e non solo al mio appartamento.

R. Per giurisprudenza consolidata, le braghe di scarico che, all'altezza dei singoli piani dell'edificio condominiale, fungono da raccordo tra colonna di scarico e scarico individuale degli appartamenti devono considerarsi parti comuni (Cassazione, 19 gennaio 2012, n. 778). In tale contesto, le infiltrazioni provenienti dalle braghe condominiali devono essere risarcite dal condominio, a norma dell'articolo 2051 del Codice civile (responsabilità da custodia); con conseguente riparto delle spese di riparazione, ricostruzione e risarcimento tra tutti i condòmini, a prescindere dall'altezza dei piani. **(Silvio Rezzonico, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 10 luglio 2017)**

■ PULIRE GRATIS SCALE E INFISSI È COME LAVORARE IN NERO

D. *L'assemblea di condominio ha deliberato che la pulizia delle scale e delle finestre venga effettuata a turno dai condòmini.*

I condòmini si servono della propria scala apribile per la pulizia interna delle finestre; ma anche per la pulizia esterna, svolgendo così i lavori con un lato completamente non protetto. Vi sono direttive da rispettare in materia di sicurezza? E l'amministratore non dovrebbe comunque verificare che vengano adottate le misure necessarie a prevenire possibili incidenti?

R. Lavorare gratuitamente per il proprio condominio può configurare l'ipotesi di impiego sommerso. In caso di incidente e/o infortunio del lavoratore "a nero" (vale a dire il condòmino che esegue la manutenzione "in modo del tutto gratuito per il condominio"), potrebbe intervenire l'Inail (a seguito di chiamata da parte dello stesso "lavoratore" o di un condòmino) ad appurare il lavoro sommerso. Come conseguenza, verrebbe irrogata una sanzione amministrativa il cui importo può arrivare a circa 15mila euro. E alla sanzione dovrà aggiungersi anche il costo relativo alle spese per l'infortunio subito dal lavoratore "a nero". Si consideri che l'Inail adotta il principio "dell'automaticità delle prestazioni", che consiste, appunto, nel diritto alle prestazioni economiche da parte dell'Istituto, anche se il lavoratore si trova in una situazione di sommerso. In seguito, l'Inail si rivarrà sul condominio.

Pertanto, in una chiara ed evidente situazione di illegalità, i responsabili saranno tutti i condòmini e



anche l'amministratore, il quale avrà tollerato (se non, addirittura, proposto con conseguente placet del condominio) una situazione non regolare, che può comportare dei seri risvolti sia civili che penali.

Inoltre, in merito alla validità della delibera, a parere di chi scrive quest'ultima potrebbe essere affetta da nullità per "illiceità dell'oggetto", in quanto contrastante con le norme di legge.

(Paola Pontanari, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 10 luglio 2017)

■ COEFFICIENTI «MILLESIMALI» SLEGATI DAL CATASTO

D. Nella redazione delle tabelle millesimali, quali sono i coefficienti da adottare nell'ambito della destinazione d'uso di un'unità immobiliare non residenziale: più precisamente, per un autorimessa in categoria C/6?

Inoltre, nel caso in cui in un condominio sia avvenuta la variazione di consistenza di un'unità immobiliare censita come negozio, la quale sia stata successivamente frazionata in due unità di categoria C/6, è richiesta la variazione delle tabelle millesimali? Qualora la risposta fosse positiva, per il calcolo dei millesimi nelle nuove tabelle redatte si dovranno utilizzare le due autorimesse derivate?

50

R. L'adozione di un certo coefficiente per la redazione delle tabelle millesimali non è collegata alla categoria catastale assegnata; e il tecnico incaricato deve adottare tutti i coefficienti che ritiene utili per giungere a una stima che rispecchi l'effettivo grado di fruibilità delle unità immobiliari. Indipendentemente dalle variazioni catastali, a parere di chi scrive, appare poi preferibile ritenere che il mero frazionamento di un'unità immobiliare comporti solo la necessità di distribuire, tra le due unità risultanti, i millesimi che facevano capo a quella originaria. È bene considerare, infatti, che il "valore" delle unità immobiliari al quale si riferisce il Codice civile non è quello di mercato, posto che l'aumento o la riduzione della domanda di appartamenti di piccole o grandi dimensioni, in un certo momento storico, incide di sicuro sul valore di mercato, ma con altrettanta certezza non determina la necessità di rivedere le tabelle millesimali.

(Pierantonio Lisi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 26 giugno 2017)



Edilizia e Urbanistica

■ OK A NUOVE FINESTRE IN LINEA CON LE «NORME» COMUNALI

D. Nel sottotetto mansardato (tetto a falde) di un condominio con vincoli paesaggistici, ogni stanza è dotata di abbaino con finestra, ma la luce è poca e lascia in ombra buona parte della stanza, con necessità, anche di giorno, di luce artificiale. A quali normative posso riferirmi nel presentare all'assemblea condominiale (con regolamento contrattuale) una proposta per installare finestre a tetto (tipo velux)? E quale maggioranza è richiesta?

Inoltre, è in previsione il rifacimento integrale della copertura del tetto. Eliminando una piccola porzione di falda si potrebbe ricavare un balconcino cui accedere installando una vetrata. Le normative attuali consentono, senza grossi ostacoli, questa tipologia di intervento? Quale maggioranza è richiesta per l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale?

R. Per quanto riguarda l'apertura di finestre tipo velux nel sottotetto, la normativa cui riferirsi è quella portata dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico di pianificazione



GRUPPO 24 ORE

generale (ad esempio, piano regolatore) e dal regolamento edilizio del Comune ove è ubicato l'immobile. Trattandosi di un edificio vincolato, sarà necessario dotarsi anche della relativa autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorità competente. Stesso iter per quanto riguarda la realizzazione del balcone, la cui apertura potrebbe essere più complicata, stante il maggiore impatto sull'immobile. Una volta verificata la fattibilità degli interventi alla luce della normativa citata, ed elaborato un progetto di massima da sottoporre al condominio, sarà necessario affrontare gli aspetti condominiali.

A questo proposito, per installare le finestre indicate nel quesito, non esiste alcuna necessità di chiedere autorizzazioni all'assemblea dei condòmini, ma si deve solo comunicare all'amministratore l'avvio dei lavori, a meno che non ci sia un regolamento condominiale contrattuale che disponga regole e/o divieti diversi. Quando non ci sono indicazioni nel titolo non occorrono autorizzazioni, in quanto l'apertura di una finestra rientra fra i diritti riconosciuti al singolo proprietario sulle cose comuni, a norma dell'articolo 1102 del Codice civile, che riconosce a ciascun condomino il diritto a un uso più intenso delle parti comuni per il suo interesse.

Di fatto, quindi, la legge consente di effettuare a proprie spese tutti gli interventi sulle proprietà comuni per migliorare il proprio godimento.

In materia di abbaini-finestre-velux, si segnala una sentenza della Corte di cassazione, la 17099/2006, la quale ha statuito che «il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune, può aprire su esso abbaini e finestre per dare aria e luce alla sua proprietà, purché le opere siano a regola d'arte e non pregiudichino la funzione di copertura propria del tetto, né ledano i diritti degli altri condòmini sul medesimo». Occorre anche rispettare eventuali limiti su dimensione e struttura imposti dal regolamento edilizio comunale.

Ancora, per quel che riguarda la creazione di un balconcino mediante la eliminazione di una piccola porzione di falda, è possibile applicare il medesimo principio enunciato in tema di apertura di finestre nel tetto condominiale, ossia non occorre una preventiva autorizzazione assembleare (anche se al riguardo vi sono contrastanti orientamenti di legittimità). Infatti, una recentissima sentenza della Suprema corte, la 10004/2017, ha statuito che «il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando così complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene».

(Paola Pontanari, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L'Esperto risponde”, 3 luglio 2017)



Professione e Previdenza

■ LO STUDIO ASSOCIATO E LE GARE DI APPALTO

D. *Nel 2015 abbiamo costituito un'associazione professionale (ingegneri e geometri). In sede di affidamento di lavori pubblici, il Comune ci ha comunicato di non poter procedere ad affidarci le prestazioni professionali, poiché non siamo iscritti in Camera di Commercio e all'Anac. Inoltre, si sostiene che la nostra associazione professionale non dovrebbe sussistere, perché abrogata. Tutto ciò risulta corretto? Quali sono le soluzioni?*

R. Per rispondere al quesito, occorre fornire alcune delucidazioni sull'aggregazione tra professionisti in genere, tra i quali vanno annoverati anche i tecnici. L'associazione può essere realizzata sia con lo strumento dello studio associato, sia tramite la creazione della società tra professionisti (legge 183/2011).

Lo studio associato, però, non ha mai trovato nell'ordinamento italiano una vera e propria definizione;



nemmeno quando era ancora in vigore la legge 1815/1939 (abrogata dalla citata legge 183/2011). Infatti, questa sanciva soltanto il divieto all'esercizio in forma societaria dell'attività professionale e i criteri in merito alla denominazione dello studio. In pratica, per l'esercizio della professione, i soggetti abilitati dovevano usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, solo la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali dei singoli associati. Restava quindi insoluta l'incertezza sulla qualificazione giuridica dello studio associato.

Secondo le principali tendenze della dottrina e della giurisprudenza, sembra logico giudicare l'istituto dello studio associato come un'associazione atipica. In tale prospettiva i rapporti tra i professionisti si svolgono sulla scorta di un contratto associativo, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, senza alcun obbligo di iscrizione nel registro delle imprese. Così lo studio associato realizza il centro d'imputazione di interessi, fermo restando il principio della personalità della prestazione professionale nei confronti del committente.

Lo studio professionale può essere non solo mono-professionale ma, come nella fattispecie in questione, anche inter-professionale. Secondo la giurisprudenza, la partecipazione a una gara di appalto di uno studio associato comporta la sottoscrizione dell'istanza da parte di tutti i singoli professionisti. Infatti, lo studio professionale associato, sebbene privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri), cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali (nella persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza).

Tuttavia, lo studio professionale associato, in quanto tale, non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, posto che per l'espletamento delle prestazioni la legge richiede particolari titoli di abilitazione, di cui soltanto il singolo può essere in possesso. Viceversa, per le società di professionisti, il Codice dei contratti pubblici individua queste ultime tra gli operatori economici in grado di concorrere alle gare d'appalto indette dalla pubblica amministrazione e dagli altri soggetti tenuti al rispetto del Codice per quanto riguarda la scelta del contraente. Tutti gli operatori economici, come individuati dal Codice, sono tenuti a iscriversi al sistema denominato "AvcPass" dell'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) per la formazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità medesima.

In concreto, gli operatori economici devono - tramite l'area dedicata - inserire i documenti la cui produzione è a proprio carico, ex articolo 6-bis, comma 4, del Codice. L'operatore economico può utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa, entro il periodo di validità del documento, così come dichiarato dallo stesso operatore. Il sistema rilascia un "PassOe" da inserire nella busta con la documentazione amministrativa.

Da parte sua, la stazione appaltante e gli altri enti aggiudicatori devono verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, attraverso l'utilizzo del sistema "AvcPass", e acquisire per ciascuna procedura di affidamento il codice identificativo di gara (Cig), tramite il responsabile del procedimento, che ha l'obbligo di indicare il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti.

In conclusione, si precisa che le associazioni professionali non si iscrivono al registro Ccia né al Rea per espresso divieto di legge. La nuova norma sulle società tra professionisti, fermo quanto indicato per le società di engineering nell'articolo 46 del Codice dei contratti, consente ancora la formazione di associazioni tra professionisti, anche in deroga all'abrogazione della citata legge 1815/1939. Ne consegue che, per partecipare alla gara, due o più dei professionisti associati devono formare una Rtp (Riunione temporanea di professionisti), conferendo con un unico atto - a norma dell'articolo 48 del Codice - mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi (mandatario), nel quale devono essere indicate le parti del servizio oggetto di gara che saranno eseguite dai singoli professionisti riuniti.

(Mario Maceroni, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 26 giugno 2017)



■ NO AL RAVVEDIMENTO SU CASI NON PIÙ CONTESTABILI

D. *Un geometra si è accorto di aver trasmesso uno "spesometro" incompleto per l'anno 2010. Può, nel 2017, ritrasmetterlo completo pagando un ravvedimento?*

R. La risposta è negativa. Trattandosi, infatti, di una irregolarità commessa più di sette anni fa, si ritiene che essa non possa essere più contestata da parte dell'amministrazione finanziaria e, dunque, che non possa neanche essere oggetto di regolarizzazione spontanea mediante ravvedimento operoso.

(Rosanna Acierno, II Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 12 giugno 2017)

■ VERSAMENTI GEOMETRI E INPS: CUMULATI SE NON COINCIDONO

D. *Sono un geometra libero professionista, iscritto alla Cassa previdenza geometri. Nel 2017 ho compiuto 65 anni, e al 31 dicembre 2017 maturerò 40 anni di versamenti previdenziali alla Cassa. In vari periodi, ho effettuato anche versamenti previdenziali Inps (in quanto supplente scolastico, titolare di attività commerciale, coadiuvante) per un totale di 25 settimane e 86 mesi. Posso andare in pensione nei primi mesi del 2018? E come devo comportarmi con le due differenti contribuzioni?*

R. La Cassa geometri prevede l'accesso alla pensione di anzianità con 40 anni di contributi. Quindi, nel 2018 il lettore potrà accedere a tale pensione, se a fine 2017 maturerà 40 anni di contributi. Per quanto concerne la contribuzione Inps, potrebbe chiedere il cumulo dei contributi, sempre se gli stessi (cioè quelli Inps e quelli da geometra) non siano coincidenti. Se sono coincidenti, li perderebbe in quanto non esiste la possibilità di chiedere la pensione supplementare per i titolari di pensione delle casse professionali, e i pochi contributi Inps non permettono di avere una pensione autonoma. Sulla materia del cumulo, però, si è ancora in attesa di istruzioni per quanto concerne gli assicurati alla casse dei liberi professionisti.

(Aldo Forte, II Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 5 giugno 2017)

■ L'ALTERNATIVA AL FORFAIT VINCOLA PER UN TRIENNIO

D. *Un geometra con contabilità semplificata per cassa è rimasto fino al 2016 nel regime Iva normale, anche se dal 1° gennaio 2016 avrebbe potuto optare per il regime forfettario (avendo tutti i requisiti validi nell'anno 2015). Ora, dopo un'attenta verifica dei requisiti relativi all'anno 2016, ha notato che potrebbe avere accesso al forfettario dal 1° gennaio 2017. Il fatto di non essere entrato in tale regime dal 1° gennaio 2016 fino a quando lo vincola?*

R. Nel 2016, pur essendo in possesso dei requisiti previsti per l'applicazione del regime forfettario, che avrebbe rappresentato per lui il regime naturale, il contribuente si è avvalso della facoltà di optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, secondo l'articolo 1, comma 70, della legge 190/2014. Ne consegue che l'esercizio dell'opzione per il regime di contabilità semplificata risulta vincolante per almeno un triennio, trascorso il quale si rinnoverà tacitamente per ciascun anno successivo. Pertanto, nel caso specifico, l'applicazione del regime agevolato sarà possibile non prima del 2019.

(Giovanna Petruzzellis, II Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 5 giugno 2017)





GRUPPO²⁴ORE

54

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2017 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.



GRUPPO²⁴ORE